SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agenzia 2 Società Cooperativa», in Caluso, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03381)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «MV Service Società Cooperativa in liquidazione siglabile MV Service soc. coop. in liquidazione», in Pinerolo, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03382)*

DECRETO ASSESSORIALE 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Leinicese Società Cooperativa», in Torino, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03383)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Mondina Onlus - Cooperativa Sociale per il lavoro e il territorio enunciabile anche La Mondina - Cooperativa Sociale», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03384)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.L. Società Cooperativa in liquidazione», in Torino, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03385)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Linea Progetto Società Cooperativa», in Torino. *(12A03386)*

DECRETO 9 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Pescatori G. Colombo Società Cooperativa», in Savona, e nomina dei commissari liquidatori. *(12A03387)*

DECRETO 14 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Athena», in Alba, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03388)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Alba 2003», in San Giovanni Lupatoto, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03389)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Decima Società Cooperativa», in Verona, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03390)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Sorgente - Società Cooperativa», in Brescia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03391)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Work 2000 Logistics Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Dongo, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03392)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Poggio dei Tigli - Soc. Coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03393)*

DECRETO 23 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gestione Servizi Ferroviari e Pulizie - Società Cooperativa (abbreviato GE.S.FER.)», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03394)*

DECRETO 23 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sole del Salento Società Cooperativa Agricola», in Veglie, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03395)*

DECRETO 23 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edizionimedia - Società Cooperativa in sigla Edizionimedi@ - Società Cooperativa», in Putignano, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03396)*

DECRETO 23 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa CO.TRAS.SUD», in Palo del Colle, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03397)*

DECRETO 27 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gemma Società Cooperativa», in Campi Bisenzio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03398)*

DECRETO 27 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Edile Servizi Artigiani - C.E.S.A Società Consortile Cooperativa in sigla: C.E.S.A. Soc. Cons. - Società Cooperativa Consortile», in Lugo, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03399)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2012.

Modifica della Commissione permanente per il conferimento delle attestazioni di benemerenza del Dipartimento della Protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2011 n. 136;

VIsto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 e s.m.i., recante «Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, ed in particolare l'articolo 7 che prevede la costituzione, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di una Commissione permanente con il compito di valutare il conferimento delle decorazioni al merito, delle attestazioni di pubblica benemerenza di eccellenza e gli eventi e le operazioni per la quali conferire la benemerenza;

Visto il comma 2 dell'articolo 7 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 e s.m.i. che stabilisce che la Commissione permanente è composta da quattro esperti in materia di decorazioni, benemerenze e araldica, di cui uno con funzioni di Presidente e dal responsabile del servizio del Dipartimento della protezione civile competente per le benemerenze, con funzioni di Vice Presidente;

Considerato che è emersa la necessità di integrare la predetta Commissione permanente di due componenti acquisendo ulteriori competenze da parte di soggetti che hanno maturato esperienze nell'ambito della materia onorifica;

Ritenuto pertanto di procedere alla integrazione del numero dei componenti della Commissione permanente indicati al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2008", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, è così modificato:

«2. La Commissione permanente è composta da sei esperti in materia di decorazioni, benemerenze e araldica della Repubblica italiana, delle Forze armate, degli ordini cavallereschi o del volontariato ovvero da soggetti che abbiano maturato esperienza in seno a simili organismi pubblici e privati o prestato servizio presso Uffici onorificenze e benemerenze dello Stato, di cui uno con funzioni di Presidente e dal Responsabile del Servizio del Dipartimento della protezione civile competente in materia di benemerenze con funzioni di Vice Presidente che potrà nominare un proprio sostituto e che individuerà il segretario nell'ambito del proprio personale.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo "http://www.protezionecivile.it".

Roma, 20 febbraio 2012

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* CATRICALÀ

12A03737

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 febbraio 2012.

Mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative - Sequenza contrattuale 25 luglio 2008 – Comparto Scuola. (Decreto n. 17).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo 3 dicembre 2009 con il quale, in attuazione della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, articolo 1, comma 2, è stata disciplinata, in prima applicazione e limitatamente alle disponibilità relative agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, la mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);

Visto il decreto del Direttore generale Dirpers/MIUR 28 gennaio 2010, n. 979, con il quale, in applicazione del CCNI/2009, sono state indette le relative procedure concorsuali, finalizzate alla nomina di 2192 unità di personale;

Tenuto conto che nelle graduatorie formulate ai sensi dell'articolo 9 del ccni/2009 risulta incluso, in attesa di nomina, un contingente di personale di pari consistenza rispetto a quello nominato in prima applicazione poiché, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 dello stesso contratto, il personale da avviare ai percorsi formativi e, quindi, all'intera procedura concorsuale, è stato quantificato in misura doppia rispetto alle nomine effettuabili per il biennio 2009-2010;

Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2011, emanato di concerto tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il quale, nel contesto delle 36.000 immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2011/2012 a favore del personale ATA, sono state riservate 3218 nomine per la mobilità professionale verticale;

Visto il proprio decreto 10 agosto 2011, n. 74 relativo alla disciplina per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2011/2012 ed, in particolare, l'articolo 3, nel quale è enunciata, specificatamente, la normativa di riferimento in tema di reclutamento e di mobilità professionale del personale ATA;

Tenuto conto che la procedura concorsuale per la mobilità è stata ispirata a criteri di selettività e di valorizzazione delle professionalità essendo basata, in particolare, su test di accesso e di valutazione dei titoli, tali da privilegiare le esperienze e le effettive capacità lavorative già conseguite dagli aspiranti nell'espletamento delle funzioni nella qualifica superiore;

Considerato in particolare che per accedere alla mobilità professionale nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi con l'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del ccni/2009 è stato previsto, in luogo della laurea, il possesso del requisito di almeno due ovvero almeno tre anni di servizio effettivo in tale qualifica e, che, pertanto, il personale inserito nelle graduatorie provinciali della mobilità professionale offre idonee garanzie sulla professionalità e sulle competenze conseguite ed, inoltre, che anche per l'anno scolastico 2011/2012 le nomine in ruolo del personale precario sono state attinte dalle graduatorie del soppresso profilo professionale di Responsabile amministrativo di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 2 del ccni 3 dicembre 2009, le nomine per la mobilità professionale sono state determinate, sia in prima applicazione sia con il decreto interministeriale 3 agosto 2011, nel rispetto delle aliquote percentuali previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 nonché dalla sentenza della Corte Costituzionale 1/99;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il testo unico sulle disposizioni di legislazione scolastica, ed in particolare gli articoli 550 e ss.;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1.1. Al fine della salvaguardia dell'interesse generale e collettivo all'efficacia dell'azione didattica ed amministrativa delle istituzioni scolastiche nonché allo scopo di non disperdere le risorse finanziarie impegnate in procedure concorsuali proficuamente definite a garanzia delle professionalità rispondenti alle declaratorie professionali del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola, le immissioni in ruolo per la mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui al decreto interministeriale citato in preambolo sono disposte per l'anno scolastico 2011/2012 a favore del personale incluso nelle graduatorie provinciali per la mobilità professionale, definite per effetto dell'articolo 9 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 3 dicembre 2009, come attuato dal decreto Direttore generale dirper/miur 28 gennaio 2010, n. 979.

1.2. Le immissioni in ruolo di cui al presente articolo sono ripartite, per profilo professionale, secondo le consistenze di seguito riportate:

a) - 450 per il profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi;

b) - 1.707 per il profilo professionale di assistente amministrativo;

c) - 359 per il profilo professionale di assistente tecnico;

Nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, è indicata, per ciascun profilo professionale, la ripartizione provinciale delle nomine autorizzate.

Art. 2.

2.1. Subordinatamente alla esistenza di posti vacanti e disponibili, le nomine per la mobilità professionale di cui al presente provvedimento sono effettuate con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 e con effetti economici dalla data di assunzione in servizio.

2.2. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ripartisce a favore delle altre province della regione, con maggiore consistenza percentuale di posti disponibili, le nomine non conferibili per esaurimento della graduatoria provinciale.

2.3. Le nomine non conferibili nel corrente anno scolastico per indisponibilità di posto sono attribuite, a favore del personale di cui all'articolo 1.1., secondo criteri e modalità da definire nell'annuale provvedimento ministeriale di disciplina delle immissioni in ruolo.

Art. 3.

3.2. Il personale beneficiario della mobilità professionale è tenuto ad effettuare il periodo di prova secondo le modalità contemplate dall'articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007.

3.2. Per quanto non espressamente previsto e per le parti compatibili, vigono le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale integrativo 3 dicembre 2009 e di cui al decreto Direttore generale dirpers/miur 28 gennaio 2010, n. 979.

Art. 4.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20

Roma, 9 febbraio 2012

Il Ministro: PROFUMO

ALLEGATO

Personale A.T.A.
Contingente nomine per mobilità professionale
Sequenza contrattuale 25 luglio 2008 (art.1, comma 2)
Anno scolastico 2011/2012

Provincia	PROFILI PROFESSIONALI			Totale contingente per mobilità professionale
	DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	ASSISTENTI TECNICI	
	A	B	C	D = A+B+C
Chieti	1	10	1	12
L' Aquila	1	0	1	2
Pescara	0	12	0	12
Teramo	4	6	2	12
Totale Abruzzo	**6**	**28**	**4**	**38**
Matera	0	4	2	6
Potenza	1	13	3	17
Totale Basilicata	**1**	**17**	**5**	**23**
Catanzaro	0	15	3	18
Cosenza	0	13	4	17
Crotone	1	4	1	6
Reggio Calabria	1	7	2	10
Vibo Valentia	1	0	0	1
Totale Calabria	**3**	**39**	**10**	**52**
Avellino	7	8	4	19
Benevento	2	6	4	12
Caserta	21	20	8	49
Napoli	22	165	24	211
Salerno	6	34	9	49
Totale Campania	**58**	**233**	**49**	**340**
Bologna	13	32	3	48
Ferrara	2	6	1	9
Forli'	2	9	1	12
Modena	10	26	3	39
Parma	2	7	1	10
Piacenza	1	6	0	7
Ravenna	2	7	4	13
Reggio Emilia	1	17	4	22
Rimini	4	6	0	10
Totale Emilia R.	**37**	**116**	**17**	**170**
Gorizia	2	1	0	3
Pordenone	4	1	4	9
Trieste	6	6	0	12
Udine	2	12	4	18
Totale Friuli	**14**	**20**	**8**	**42**
Frosinone	0	7	0	7
Latina	6	21	3	30
Rieti	2	2	0	4
Roma	21	144	23	188
Viterbo	1	6	0	7
Totale Lazio	**30**	**180**	**26**	**236**
Genova	3	15	3	21
Imperia	4	1	0	5
La Spezia	0	4	0	4

Provincia	PROFILI PROFESSIONALI			Totale contingente per mobilità professionale
	DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	ASSISTENTI TECNICI	
	A	B	C	D = A+B+C
Savona	0	0	1	1
Totale Liguria	**7**	**20**	**4**	**31**
Bergamo	8	33	8	49
Brescia	5	45	7	57
Como	4	15	5	24
Cremona	4	8	4	16
Lecco	7	8	1	16
Lodi	3	3	1	7
Mantova	5	10	4	19
Milano	51	146	21	218
Pavia	6	8	4	18
Sondrio	4	0	0	4
Varese	3	28	7	38
Totale Lombardia	**100**	**304**	**62**	**466**
Ancona	1	18	0	19
Ascoli Piceno	4	13	3	20
Macerata	1	12	1	14
Pesaro	4	12	1	17
Totale Marche	**10**	**55**	**5**	**70**
Campobasso	0	8	3	11
Isernia	1	1	1	3
Totale Molise	**1**	**9**	**4**	**14**
Alessandria	1	4	0	5
Asti	1	1	0	2
Biella	4	3	1	8
Cuneo	4	21	4	29
Novara	3	9	1	13
Torino	17	71	17	105
Verbano Cusio O.	2	1	0	3
Vercelli	2	1	1	4
Totale Piemonte	**34**	**111**	**24**	**169**
Bari	13	69	17	99
Brindisi	5	15	1	21
Foggia	5	32	5	42
Lecce	2	2	0	4
Taranto	5	24	8	37
Totale Puglia	**30**	**142**	**31**	**203**
Cagliari	7	16	5	28
Nuoro	1	8	1	10
Oristano	1	0	0	1
Sassari	14	18	4	36
Totale Sardegna	**23**	**42**	**10**	**75**

Provincia	PROFILI PROFESSIONALI			
	DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	ASSISTENTI TECNICI	Totale contingente per mobilità professionale
	A	B	C	D = A+B+C
Agrigento	1	0	0	1
Caltanissetta	3	6	0	9
Catania	4	49	12	65
Enna	1	4	2	7
Messina	1	15	6	22
Palermo	9	47	18	74
Ragusa	2	14	4	20
Siracusa	2	12	6	20
Trapani	1	10	2	13
Totale Sicilia	**24**	**157**	**50**	**231**
Arezzo	3	10	2	15
Firenze	11	27	5	43
Grosseto	1	6	1	8
Livorno	1	3	0	4
Lucca	4	8	1	13
Massa	2	0	0	2
Pisa	1	12	1	14
Pistoia	5	8	2	15
Prato	2	6	1	9
Siena	1	3	2	6
Totale Toscana	**31**	**83**	**15**	**129**
Perugia	4	15	6	25
Terni	1	4	0	5
Totale Umbria	**5**	**19**	**6**	**30**
Belluno	5	2	1	8
Padova	4	24	6	34
Rovigo	1	4	0	5
Treviso	10	29	5	44
Venezia	2	25	6	33
Verona	5	24	6	35
Vicenza	9	24	5	38
Totale Veneto	**36**	**132**	**29**	**197**
Totale complessivo	**450**	**1.707**	**359**	**2.516**

12A03768

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 marzo 2012.

Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 29-*terdecies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2008/01/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, che ricodifica la direttiva 96/61/CE, ed in particolare l'articolo 17, commi 1 e 3;

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea 91/692/CE del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

Vista la decisione della Commissione Europea 2010/728/UE del 29 novembre 2010, che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e in particolare, l'articolo 14, comma 1;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e in particolare, l'articolo 29-*terdecies*, comma 1, introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, ed in particolare l'articolo 2, comma 1-*bis* in merito alle competenze in materia di aggiornamento delle previgenti autorizzazioni nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota DG ENV/DM/mz Ares (2011)200931 del 23 febbraio 2011, con la quale la Commissione Europea fornisce indicazioni in merito alle categorie di attività per le quali procedere alla raccolta di dati relativi ai limiti di emissione autorizzati;

Considerato che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2009 è stato approvato il formulario relativo alla comunicazione prevista dall'art. 17, punto 3, della direttiva 2008/01/CE, sulla base del questionario di cui alla decisione della Commissione europea 2006/194/CE del 2 marzo 2006, e che le relative comunicazioni trasmesse nell'anno 2009 sono riferite al periodo compreso tra il 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2008;

Ravvisata la necessità di adeguare il formulario, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 6 ottobre 2009 n. 232, a quanto previsto dalla decisione della Commissione Europea 2010/728/UE del 29 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il formulario di cui all'allegato I, ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE, sullo stato di attuazione della direttiva stessa ed, in particolare, della comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 1, della direttiva medesima dei dati rappresentativi disponibili sui valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato I della direttiva 2008/1/CE e sulle migliori tecniche disponibili in base alle quali sono stati desunti.

2. Sono destinatarie del formulario, di cui all'allegato I al presente decreto, le Autorità che, nel periodo di riferimento della comunicazione, sono state competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale (ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ovvero sono state competenti al rilascio di provvedimenti che, a qualunque titolo, consentono l'esercizio di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 senza il rilascio di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, o del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmessa dalle Autorità competenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni tre anni, entro il 30 aprile. La prima comunicazione deve pervenire entro il 30 aprile 2012, o (se successiva) entro la scadenza di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e deve riferirsi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

4. Per gli adempimenti previsti dal presente decreto, nonché per quelli previsti più in generale dall'articolo 29-*terdecies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale della collaborazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Art. 2.

1. Le Autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti nel periodo di riferimento, al rilascio, al rinnovo o all'adeguamento di autorizzazioni ambientali da sostituire con l'autorizzazione integrata ambientale, rendono disponibili alle Autorità competenti di cui all'articolo 1, comma 2, i dati necessari all'adempimento di cui al comma 1.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 6 ottobre 2009 n. 232, recante approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 59/2005, recante attuazione della direttiva

96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2012

Il Ministro: CLINI

ALLEGATO *I*

*Formulario per la comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 29-*terdecies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2008/01/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*

a) Descrizione generale

a.1) Nello scorso triennio (per la prima comunicazione 2009-2011) sono state apportate modifiche significative alla legislazione regionale in materia IPPC? In caso di risposta affermativa, descrivere le modifiche e le motivazioni che le hanno giustificate, nonché indicare i riferimenti della nuova legislazione.

a.2) Nell'attuazione della disciplina IPPC nel triennio di riferimento, sono state incontrate difficoltà connesse alla disponibilità e alla capacità del personale? In caso affermativo descrivere tali difficoltà, e le strategie per porvi rimedio.

b) Copertura degli impianti

b.1) Per ciascuna categoria e sottocategoria di attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 indicare il numero di impianti in esercizio alla fine del periodo di riferimento (per la prima comunicazione fine 2011) ed il numero di impianti che alla fine del periodo di riferimento erano dotati di autorizzazioni conformi ai requisiti della direttiva 2008/1/CE (articoli 4 e 5), secondo il modello di cui all'appendice I.

Ove possibile, tale ultimo dato sarà fornito disaggregato in:

- impianti "esistenti", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i-*quinquies* del D.Lgs. 152/06 (autorizzati al novembre 1999 o in esercizio al novembre 2000), dotati di autorizzazione integrata ambientale o di altro titolo ad esercire che rende ultroneo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

- impianti "esistenti", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i-*quinquies* del D.Lgs. 152/06 (autorizzati al novembre 1999 o in esercizio al novembre 2000), dotati di autorizzazioni non AIA riesaminate e, se del caso, aggiornate nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

- impianti "nuovi", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i-*sexies* del D.Lgs. 152/06.

Ove possibile, inoltre, si forniranno informazioni circa il numero di impianti, per categoria di attività, per i quali sono state effettuate (o sono in corso) riesami e rinnovi dell'AIA o modifiche sostanziali.

b.2) Se si è provveduto a rendere disponibili on-line le informazioni aggiornate accessibili al pubblico contenenti il nome, il luogo e le attività degli impianti, fornire i riferimenti per l'accesso on-line. Se le suddette informazioni non sono disponibili on-line, fornire un elenco di tutti gli impianti IPPC operativi al termine del periodo di riferimento, che ne specifichi ragione sociale, localizzazione e attività. Qualora il suddetto elenco non sia disponibile, fornire una spiegazione. Nel caso di impianti in cui sono condotte più attività IPPC, si raccomanda di segnalare prioritariamente quella che, a giudizio dell'autorità competente, può essere considerata l'attività principale (o una delle attività principali) dell'impianto.

b.3) Per ciascuna categoria e sottocategoria di attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 sarà inoltre indicato il numero degli impianti che risultano aver cessato l'esercizio nel periodo di riferimento e il numero dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale a nuovi impianti conclusi non positivamente nel periodo di riferimento.

c) Domande di autorizzazione

c.1) Descrivere le disposizioni vincolanti, i documenti di orientamento o i moduli di domanda eventualmente elaborati al fine di garantire che le domande contengano tutte le informazioni richieste, in generale o in relazione ad aspetti specifici (ad esempio la metodologia utilizzata per valutare le emissioni significative dagli impianti).

d) Coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione

d.1) Descrivere le modifiche eventualmente apportate, nel periodo di riferimento, nell'organizzazione delle procedure di autorizzazione, in particolare per quanto concerne i livelli delle autorità competenti e la ripartizione delle competenze.

d.2) Nel periodo di riferimento si sono riscontrati problemi particolari nel garantire il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione, in particolare se sono coinvolte più autorità competenti?

d.1) Quali sono le procedure e gli orientamenti applicati nel periodo di riferimento per garantire il diniego del rilascio di un'autorizzazione quando un impianto non è conforme ai requisiti della direttiva 2008/1/CE? Fornire informazioni circa il numero dei casi e le circostanze in cui le autorizzazioni sono state negate.

e) Idoneità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione

e.1) Fornire informazioni sulle eventuali disposizioni o orientamenti regionali definiti nel periodo di riferimento riguardanti:

- procedure e i criteri per la determinazione dei valori limite di emissione e delle altre condizioni dell'autorizzazione;

- i principi generali da applicare per determinare le migliori tecniche disponibili;

- l'attuazione dei principi di: evitare la prescrizione di una tecnica o una tecnologia specifica; tenere conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, della sua ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente; ridurre al minimo l'inquinamento su grande distanza o transfrontaliero e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

e.2) Per individuare le migliori tecniche disponibili, quanto incidono direttamente, in generale o in casi specifici, le informazioni Pubblicate dalla Commissione Europea (BREF)? Indicare se e come tali documenti di riferimento (BREF) sono concretamente e direttamente utilizzati per stabilire le condizioni di autorizzazione, e in particolare per determinare i valori limite di emissione, i parametri equivalenti e le misure tecniche, basate sulle migliori tecniche disponibili?

e.3) Come sono considerati i sistemi di gestione ambientale al fine di stabilire le condizioni dell'autorizzazione?

e.4) Fornire informazioni sulle condizioni di autorizzazione o altre misure applicate ai fini di garantire il ripristino del sito al momento della cessazione delle attività

e.5) Fornire informazioni sulle condizioni di autorizzazione applicate con riferimento all'efficienza energetica

f) Dati rappresentativi disponibili.

f.1) Fornire i dati rappresentativi disponibili sui valori limite e le prestazioni ambientali stabiliti nelle autorizzazioni integrata ambientali per le diverse categorie di attività IPPC e, se opportuno, sulle migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati detti valori.

Per il rapporto relativo al triennio 2009-2011, in accordo alle indicazioni della Commissione Europea del 23 febbraio 2011, i dati forniti saranno limitati alle seguenti categorie di attività IPPC (vedi appendice *II)*:

• Categoria 2.6 – trattamenti di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici;

• Categoria 3.5 – fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (con particolare riferimento alla produzione di tegole, mattonelle e mattoni).

In base a successive indicazioni della Commissione Europea, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, potrà limitare la raccolta di informazioni ad alcuni specifici impianti.

Per i successivi rapporti la raccolta di dati potrà essere focalizzata su diverse categorie di impianti e altresì limitata ad alcuni specifici impianti, in base alle determinazioni in merito assunte dalla Commissione Europea e comunicate alle Autorità Competenti interessate direttamente dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

g) Norme di qualità ambientale

g.1) Fornire informazioni su eventuali casi in cui l'uso delle migliori tecniche disponibili si è rilevato insufficiente a garantire il rispetto di una norma di qualità ambientale stabilita dalla legislazione comunitaria o definita in attuazione della stessa. Descrivere quali misure supplementari sono state adottate in tali casi.

h) Modifiche apportate agli impianti

h.1) Fornire informazioni sulle modalità pratiche adottate per stabilire se una modifica dell'impianto è tale da produrre conseguenze per l'ambiente e se detta modifica è una "modifica sostanziale" che potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente

i) Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione

i.1) Fornire informazioni sulle modalità pratiche, adottate nel periodo di riferimento, per le procedure di riesame di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 o di cui all'articolo 29-*octies*, comma 4, del D.Lgs. 152/06, evidenziando in particolare come è stata attuata la disposizione volta a riesaminare le condizioni di autorizzazione in caso di modifiche sostanziali delle migliori tecniche disponibili che consentono di ridurre notevolmente le emissioni senza imporre costi eccessivi.

l) Rispetto delle condizioni di autorizzazione

l.1) Nel periodo di riferimento, come è stato attuato in pratica il requisito secondo il quale i gestori devono trasmettere regolarmente alle autorità i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto? Indicare i riferimenti delle eventuali norme regionali, procedure o orientamenti ad uso delle autorità competenti a questo riguardo.

l.2) Una relazione di controllo periodica viene presentata da tutti i gestori? Fornire informazioni sulla frequenza rappresentativa di presentazione di tali informazioni. In caso di differenze tra i settori, fornire le informazioni indicative disponibili.

l.3) Fornire, se disponibili, le seguenti informazioni sugli impianti IPPC:

1. descrizione degli elementi principali su cui si fonda un'ispezione ambientale effettuata in attuazione della disciplina IPPC,
2. il numero totale di visite in loco effettuate in attuazione della disciplina IPPC durante il periodo di riferimento (numero),
3. il numero totale di impianti in cui si sono svolte le suddette visite in loco durante il periodo di riferimento (numero),
4. il numero totale di tali visite in loco durante le quali si sono svolti misurazioni delle emissioni, o il campionamento dei rifiuti, durante il periodo di riferimento (numero),
5. le misure (ad esempio sanzioni o altro) adottate in seguito a incidenti e episodi di inosservanza delle condizioni di autorizzazione durante il periodo di riferimento (descrizione).

m) Informazione e partecipazione del pubblico

m.1) Fornire informazioni sulle modalità adottate per rendere disponibile al pubblico l'informazione sulla documentazione presentata dai gestori, sulle autorizzazioni rilasciate e sui risultati del monitoraggio delle emissioni

n) Efficacia della direttiva

n.1) Indicare i riferimenti ad eventuali studi e analisi disponibili in cui sono stati valutati i costi e i vantaggi per l'ambiente dell'applicazione della disciplina IPPC (compresi i costi amministrativi e i costi di messa in conformità)

APPENDICE II ALL'ALLEGATO I

Organizzazione della risposta, per il triennio 2009-2011, alla domanda f.1 sui dati rappresentativi sui valori limite e le prestazioni ambientali stabiliti nelle autorizzazioni integrate ambientali e sulle connesse migliori tecniche disponibili

Settori interessati: categoria 2.6 –Trattamento superficiale di metalli e plastica

categoria 3.5 – Produzione di ceramica

1. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

• Ragione sociale, indirizzo, identificativo E-PRTR

• Copia dell'autorizzazione o rinvio on line ad essa

• Data dell'ultimo aggiornamento dell'autorizzazione

2. INFORMAZIONI TECNICHE

• Capacità autorizzata

• Numero di linee di produzione, e per ciascuna denominazione, tipo, descrizione

• Numero di punti di emissione in aria, e per ciascuno denominazione, tipo, linee di produzione connesse

• Numero di scarichi di acque, e per ciascuno denominazione, tipo, linee di produzione connesse, corpo recettore

3. CONDIZIONI AUTORIZZATIVE E DATI EMISSIVI

3.1 Emissioni in aria

• Valori limite di emissione prescritti, specificando per i tipici inquinanti di processo tipo e valore dei limiti, condizioni di riferimento, periodi di media.

Per le attività 2.6 sono considerati tipici inquinanti di processo: NOx, HCl, HF, polveri, NH3, VOC

Per le attività 3.5 sono considerati tipici inquinanti di processo: particolato, SOx, NOx, HF, HCl, NMVOC e metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, V, Pb and Zn)

• Requisiti di monitoraggio prescritti: tipo di monitoraggio, frequenza

• Emissioni effettive totali (annue) ed inoltre,

- in caso di monitoraggio in continuo delle concentrazioni– valori della concentrazione, condizioni di riferimento, e confronto con i limiti per la media annuale e per le condizioni di minima e massima emissione riscontrate nell'anno.

- in caso di monitoraggio in discontinuo delle concentrazioni – valori della concentrazione, condizioni di riferimento, periodo di misura e confronto con i limiti per la media annuale e per le condizioni di minima e massima emissione riscontrate nell'anno.

3.1 Emissioni in acqua

• Valori limite di emissione prescritti, specificando per i tipici inquinanti di processo tipo e valore dei limiti, periodi di valutazione.

Per le attività 2.6 sono considerati tipici inquinanti di processo tutti quelli dell'E-PRTR tranne i pesticidi.

Per le attività 3.5 sono considerati tipici inquinanti di processo: solidi sospesi, AOX, metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb and *Zn)*, TOC.

• Requisiti di monitoraggio prescritti: tipo di monitoraggio, frequenza

• Emissioni effettive totali (annue), volume totale degli scarichi ed inoltre,

- in caso di monitoraggio in continuo delle concentrazioni– valori della concentrazione e confronto con i limiti per la media annuale e per le condizioni di minima e massima emissione riscontrate nell'anno.

- in caso di monitoraggio in discontinuo delle concentrazioni – valori della concentrazione, tipo di campione, tipo di composizione di campioni complessi e confronto con i limiti per la media annuale e per le condizioni di minima e massima emissione riscontrate nell'anno.

4 TECNICHE DI PREVENZIONE E DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI

• Informazioni sulle tecniche d'abbattimento applicate per scarichi in acqua

• Informazioni sulle tecniche d'abbattimento applicate per le emissioni in atmosfera

• Altre misure di prevenzione e abbattimento

Appendice I all'Allegato I

Modello di risposta alla domanda b.1

TIPO DI IMPIANTO		A. IMPIANTI					B. MODIFICHE SOSTANZIALI		C. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI				D. IMPIANTI NON IN ESERCIZIO	
		1. Numero di impianti		2. Numero di impianti autorizzati totalmente conformi alla direttiva IPPC			Numero di modifiche sostanziali realizzate durante il periodo di riferimento		4. Numero di impianti per i quali è stata rivalutata l'autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento		5. Numero di impianti per i quali è stata aggiornata l'autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento		numero impianti che hanno cessato l'esercizio nel periodo di riferimento	numero procedimenti per rilascio di AIA a nuovi impianti conclusi non positivamente nel periodo di riferimento
Codice IPPC	Attività IPPC (principale) svolta nell'impianto	esistenti	nuovi	esistenti con AIA	altri esistenti	nuovi	autorizzate con AIA	3. senza AIA	rinnovi	riesami	rinnovi	riesami		
1	**Energia**													
1.1.	Combustione													
1.2.	Raffinazione petrolio e gas													
1.3	Cokerie													
1.4.	Gassificazione e liquefazione del carbone													
2.	**Metalli**													
2.1.	Arrostimento/sinterizzazione di minerali metallici													
2.2.	Produzione di ghisa o acciaio													
2.3 (a)	Laminazione a caldo													
2.3 (b)	Forgiatura													
2.3 (c)	Applicazione di strati protettivi di metallo fuso													
2.4.	Fonderia													
2.5 (a)	Produzione di metalli grezzi non ferrosi													
2.5 (b)	Fusione di metalli non ferrosi													
2.6.	Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche													

TIPO DI IMPIANTO		A. IMPIANTI					B. MODIFICHE SOSTANZIALI		C. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI				D. IMPIANTI NON IN ESERCIZIO	
		1. Numero di impianti		2. Numero di impianti autorizzati totalmente conformi alla direttiva IPPC			Numero di modifiche sostanziali realizzate durante il periodo di riferimento		4. Numero di impianti per i quali è stata rivalutata l'autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento		5. Numero di impianti per i quali è stata aggiornata l'autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento		numero impianti che hanno cessato l'esercizio nel periodo di riferimento	numero procedimenti per rilascio di AIA a nuovi impianti conclusi non positivamente nel periodo di riferimento
Codice IPPC	Attività IPPC (principale) svolta nell'impianto	esistenti	nuovi	esistenti con AIA	altri esistenti	nuovi	autorizzate con AIA	3. senza AIA	rinnovi	riesami	rinnovi	riesami		
3	**Minerali**													
3.1.	Produzione di cemento o calce viva													
3.2.	Produzione di amianto													
3.3.	Fabbricazione del vetro													
3.4.	Fusione di sostanze minerali													
3.5.	Fabbricazione di prodotti ceramici													
4	**Sostanze chimiche**													
4.1.	Produzione di prodotti chimici organici													
4.2.	Produzione di prodotti chimici inorganici													
4.3.	Produzione di fertilizzanti													
4.4.	Produzione di prodotti fitosanitari e biocidi													
4.5.	Produzione di prodotti farmaceutici													
4.6.	Produzione di esplosivi													
5	**Rifiuti**													
5.1.	Smaltimento o ricupero di rifiuti pericolosi													
5.2.	Incenerimento dei rifiuti urbani													
5.3.	Smaltimento di rifiuti non pericolosi													
5.4.	Discariche													

TIPO DI IMPIANTO		A. IMPIANTI					B. MODIFICHE SOSTANZIALI		C. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI				D. IMPIANTI NON IN ESERCIZIO	
		1. Numero di impianti		2. Numero di impianti autorizzati totalmente conformi alla direttiva IPPC			Numero di modifiche sostanziali realizzate durante il periodo di riferimento		4. Numero di impianti per i quali è stata rivalutata l'autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento		5. Numero di impianti per i quali è stata aggiornata l'autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento		numero impianti che hanno cessato l'esercizio nel periodo di riferimento	numero procedimenti per rilascio di AIA a nuovi impianti conclusi non positivamente nel periodo di riferimento
Codice IPPC	Attività IPPC (principale) svolta nell'impianto	esistenti	nuovi	esistenti con AIA	altri esistenti	nuovi	autorizzate con AIA	3. senza AIA	rinnovi	riesami	rinnovi	riesami		
6	**Altro**													
6.1 (a)	Produzione di pasta di cellulosa													
6.1 (b)	Produzione di carta e cartoni													
6.2.	Pretrattamento o tintura di fibre o tessili													
6.3.	Concia delle pelli													
6.4 (a)	Macelli													
6.4 (b)	Trattamento e trasformazione di prodotti alimentari													
6.4 (c)	Trattamento e trasformazione del latte													
6.5.	Smaltimento o riciclaggio di carcasse animali													
6.6 (a)	Allevamento intensivo di pollame													
6.6 (b)	Allevamento intensivo di suini da produzione													
6.6 (c)	Allevamento intensivo di scrofe													
6.7.	Trattamento di superficie mediante solventi organici													
6.8.	Produzione di carbonio o grafite artificiale													
6.9.	Cattura dei flussi di CO_2 (Direttiva 2009/31/CE)													
	Totali													

Note esplicative per la compilazione del modello

Se non diversamente specificato, le cifre devono riflettere la situazione effettiva al termine del periodo di riferimento (per il primo rapporto 31 dicembre 2011).

Le definizioni di "impianto", "modifica sostanziale", impianto "esistente", impianto "nuovo", "rinnovo" e "riesame" sono quelle della parte seconda, Titolo III-bis, del D.Lgs. 152/06.

Il «tipo di impianto» fa riferimento all'attività "principale" svolta nell'impianto. La determinazione di tale attività "principale", quando nell'impianto vengono svolte diverse attività IPPC, è rimessa al giudizio dell'autorità competente. Mancando a livello comunitario non solo la definizione di attività principale, ma anche solo indicazioni condivise riguardo i criteri con cui individuare l'attività principale, si riconosce la possibilità che per un medesimo impianto siano individuate più attività principali. In tal caso si segnalerà la circostanza, conteggiando l'impianto in più righe ma, comunque, calcolando totali e subtotali conteggiando una sola volta l'impianto.

A. NUMERO DI IMPIANTI

1. Numero di impianti IPPC: numero totale di impianti (esistenti e nuovi) operativi al termine del periodo di riferimento, indipendentemente dallo stato dell'autorizzazione.
2. Numero di impianti autorizzati e totalmente conformi alla direttiva IPPC: numero totale di impianti IPPC provvisti di una o più autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva IPPC (possibilmente distinti tra impianti dotati di vera e propria AIA, o di altro titolo ad esercire che la rende ultronea, e impianti ancora privi di AIA, ma con autorizzazioni pre-IPPC che sono state riesaminate e, se necessario,aggiornate nelle more del rilascio dell'AIA), indipendentemente dalla data in cui le autorizzazioni sono state rilasciate o dal fatto che dette autorizzazioni siano state riesaminate, aggiornate o modificate/rinnovate per un qualsiasi motivo.
   Per il conteggio del numero degli impianti, gli Stati membri devono considerare lo stato della o delle autorizzazioni per ciascun impianto al termine del periodo di riferimento. I numeri da inserire si riferiscono agli impianti, non alle autorizzazioni (considerando che un impianto può essere provvisto di più autorizzazioni e vice versa).

Regola di corrispondenza: 1 meno 2 sarà uguale al numero di impianti sprovvisti di un'autorizzazione IPPC totalmente conforme per un qualsiasi motivo (procedura non conclusa, copertura solo parziale delle attività, ecc.). Se la cifra ottenuta è diversa da zero, si è in presenza di una potenziale violazione delle disposizioni IPPC.

B. MODIFICHE SOSTANZIALI

3. Numero di modifiche sostanziali realizzate durante il periodo di riferimento senza AIA: numero di modifiche sostanziali note alle autorità competenti che sono state efficacemente adottate dai gestori senza autorizzazione integrata ambientale.
   Se la cifra ottenuta è diversa da zero, si è in presenza di una potenziale violazione delle disposizioni IPPC.

C. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

4. Numero di impianti IPPC per i quali è stata rivalutata l'autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento: numero totale di impianti già provvisti di una o più autorizzazioni conformi alla direttiva IPPC che sono state riesaminate o sono state oggetto di rinnovo periodico .
5. Numero di impianti IPPC per i quali è stata aggiornata l'autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento: numero totale di impianti già provvisti di una o più autorizzazioni conformi alla direttiva IPPC che sono state aggiornate a seguito di un procedimento di rinnovo o riesame. Non sono pertinenti gli aggiornamenti a seguito di modifiche (sostanziali o non) richieste dal gestore

Regola di corrispondenza: 4 meno 5 sarà uguale al numero di provvedimenti rivalutati e confermati *in toto*.

12A03738

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2012.

Tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2011. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2012 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2011, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 20 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2011 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2011 - 31 dicembre 2011 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2011 - 31 dicembre 2011 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2011 - 31 dicembre 2011, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2012.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2012 - 31 marzo 2012 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2012

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2011
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2012

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	10,87	17,5875
	oltre 5.000	9,45	15,8125
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	14,33	21,9125
	oltre 1.500	14,02	21,5250
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	7,25	13,0625
	da 5.000 a 100.000	6,80	12,5000
	oltre 100.000	4,84	10,0500
FACTORING	fino a 50.000	5,81	11,2625
	oltre 50.000	4,17	9,2125
CREDITI PERSONALI		11,40	18,2500
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,10	16,6250
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	12,55	19,6875
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	11,08	17,8500
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	9,25	15,5625
	oltre 25.000	7,89	13,8625
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		7,77	13,7125
- A TASSO VARIABILE		5,35	10,6875
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	9,29	15,6125
	oltre 25.000	6,84	12,5500
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	12,05	19,0625
	oltre 5.000	10,05	16,5625
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	16,85	24,8500
	oltre 5.000	11,94	18,9250
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		4,75	9,9375
- A TASSO VARIABILE		3,66	8,5750

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERC.LI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2011 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ([2]).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito *revolving*"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo

---

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

([2]) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito ([3]).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

([3]) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

12A03766

DECRETO 26 marzo 2012.

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinata dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto l'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2011, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per tutto l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato D.M. 27 luglio 2011;

Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15 marzo 2005, 13 marzo 2006, 23 marzo 2007, 20 marzo 2008, 11 marzo 2009, 13 aprile 2010 e 7 aprile 2011 con i quali l'Autorità di vigilanza, ai sensi delle disposizioni che precedono, ha provveduto a fissare le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per gli esercizi 2001-2010;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Considerato che è in corso di predisposizione il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2011, le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, tenuto conto di quanto disposto dall'art.15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall'articolo 1, comma 1 del D.M. 27 luglio 2011.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2011, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'articolo 1, comma 4, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2012

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

12A03771

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 dicembre 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Aosta - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Aosta, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Aosta limitatamente al settore civile; sentiti la avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Aosta;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Aosta;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Il Ministro: SEVERINO

12A03424

DECRETO 28 dicembre 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Biella - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di Biella, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il tribunale di Biella limitatamente al settore civile; sentiti l'avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella;

EMANA
il seguente dereto:

Art. 1.

È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Biella;

Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Il Ministro: SEVERINO

12A03426

DECRETO 28 dicembre 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Termini Imerese - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale de-

manda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il Decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Termini Imerese, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Termini Imerese limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Termini Imerese;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Il Ministro: SEVERINO

12A03502

DECRETO 26 gennaio 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Asti - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di Asti, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il tribunale di Asti limitatamente al settore civile; sentiti l'avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Asti;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma

dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A03425

DECRETO 26 gennaio 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Prato - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il Decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Prato, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Prato limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Prato;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A03500

DECRETO 26 gennaio 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Perugia - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il Decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione

e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Perugia, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Perugia limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Perugia;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A03501

DECRETO 6 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. De Bortoli Sergio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. De Bortoli Sergio, nato il 19 gennaio 1970 a Torino, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. De Bortoli è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 25.6.1997 in Italia presso la Università degli studi di Torino;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un "unicum" che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scrit-

ta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Decreta:

Al sig. De Bortoli Sergio, nato il 19 gennaio 1970 a Torino, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A02954

DECRETO 6 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Ebrahim Peter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del Sig. EBRAHIM Peter, nato ad Assiut (Egitto) il 28.9.1985, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Ingegnere civile", rilasciato dal "Sindacato egiziano degli Ingegneri" de Il Cairo, al quale è iscritto dal luglio 2011, ai fini dell'accesso all'albo degli "ingegneri – sezione B settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modifiche;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico conseguito presso la "Università di Assiut" nel novembre 2009;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato a Milano in data 17.5.2011 con durata illimitata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;

Decreta:

Al Sig. EBRAHIM Peter, nato ad Assiut (Egitto) il 28.9.1985, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di "Ingegnere civile" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "ingegneri" - Sezione B settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, sulla materiadi: Architettura tecnica e composizione architettonica.

Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando una copia autenticata del decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata sopra, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia sopra individuata. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia sopra indicata ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Roma 6 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A02955

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tabac Ciudin Andreea Catalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ciudin Andreea Catalina, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 18 luglio 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Tabac Andreea Catalina;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Ciudin;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009 dalla sig.ra Ciudin Andreea Catalina, nata a Piatra Neamt (Romania) il 18 luglio 1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tabac Andreea Catalina, coniugata CIUDIN, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2012

p. *il direttore generale:* BISIGNANI

12A03098

DECRETO 2 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Popa Monica nata a Focsani (Romania) il giorno 10 aprile 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Focsani nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 15 febbraio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Focsani nell'anno 2010, dalla signora Popa Monica, nata a Focsani (Romania) il 10 aprile 1987 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Popa Monica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2012

p. *il direttore generale:* BISIGNANI

12A03099

DECRETO 2 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Petre Brandiu Gisela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Brandiu Gisela, nata a Bacau (Romania) il giorno 23 aprile 1976, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «pediatrie» conseguito in Romania presso la Scuola Postli-

ceale Sanitaria di Bacau nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Petre Gisela;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Brandiu;

Considerato che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 7 aprile 2009;

Considerato che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

Visto la nota prot. n. DGRUPS 0033541-P in data 25 maggio 2009, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 5 mesi, pari a 2250 ore da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica in medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale, anestesiologia), infermieristica clinica in pediatria e chirurgia specialistica, scienze infermieristiche (infermieristica clinica in medicina pediatrica e specialistica, infermieristica clinica in chirurgia pediatrica generale e specialistica), infermieristica materno infantile, infermieristica clinica in area critica e terapia intensiva pediatrica, infermieristica, clinica in salute mentale pediatrica, infermieristica clinica nelle patologie croniche pediatriche.

Vista la nota in data 4 giugno 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota in data 7 febbraio 2012 con la quale l'Università degli Studi di Torino – Facoltà di medicina e chirurgia - corso di laurea in infermieristica pediatrica, ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «pediatrie» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bacau nell'anno 1997 dalla signora Petre Gisela, nata a Bacau (Romania) il giorno 23 aprile 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2.

La signora Petre Gisela coniugata Brandiu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2012

p. *il direttore generale:* BISIGNANI

12A03100

DECRETO 2 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Voicu Claudia Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Voicu Claudia Andreea nata a Targoviste (Romania) il giorno 15 maggio 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale

Sanitaria «Christiana» di Targoviste nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Targoviste nell'anno 2009 dalla sig.ra Voicu Claudia Andreea, nata a Targoviste (Romania) il 15 maggio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Voicu Claudia Andreea, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A03101

DECRETO 2 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Disca Daniela Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Disca Daniela Mariana, nata a Mangalia (Romania) il giorno 29 marzo 1971, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Hipocrate» di Constanta nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Hipocrate» di Constanta nell'anno 2009 dalla sig.ra Disca Daniela Mariana, nata a Mangalia (Romania) il 29 marzo 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Disca Daniela Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A03102

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 marzo 2012.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle Isole Tremiti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Isole Tremiti in data 16 dicembre 2011, n. 66;

Vista la nota n. 0012614 dell'8 marzo 2012, con la quale la Regione Puglia ha espresso parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia prot. n. 900-2012 Area III del 6 febbraio 2012;

Vista la nota n. 0052602 del 7 novembre 2011, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso ha espresso parere favorevole all'emissione del decreto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 6 aprile 2012 al 30 settembre 2012 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune stesso.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e Forze armate;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale di volta in volta secondo le necessità;

d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessità, attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di

strutture ricettive turistiche in genere, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

e) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale di volta in volta secondo le necessità.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Ai Prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

Art. 6.

Vigilanza

I Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 19 marzo 2012

p. *Il Ministro:* CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 385

12A03790

DECRETO 19 marzo 2012.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Procida in data 26 gennaio 2012, n. 11, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'Isola;

Vista la nota n. 4785 del 23 settembre 2011 e la nota di sollecito n. 500 del 30 gennaio 2012, con le quali si chiedeva all'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida e alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 17936/12 del 12 marzo 2012, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 6 aprile 2012 al 30 settembre 2012, dal 30 ottobre 2012 all'11 novembre 2012 e dal 21 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone residenti.

Art. 2.

Autorizzazione in deroga

Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto, sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun Comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito sull'isola dovran-

no munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana, e che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transito sull'isola, dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria residenza nel Comune di Procida;

d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

f) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale;

g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari che, dal 6 aprile 2012 al 10 aprile 2012 e dal 21 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, non devono essere di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;

i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

j) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.

Art. 3.

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 19 marzo 2012

p. *Il Ministro:* CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 384

12A03791

DECRETO 19 marzo 2012.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri ed Anacapri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta del Comune di Capri in data 29 dicembre 2011, n. 370, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri;

Vista la delibera della Giunta del Comune di Anacapri in data 7 dicembre 2011, n. 161, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 13 ottobre 2011, n. 52, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. n. 17936/12 del 12 marzo 2012, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota n. 4785 del 23 settembre 2011 e la nota di sollecito n. 500 del 30 gennaio 2012, con le quali si chiedeva alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 6 aprile 2012 al 1° novembre 2012 e dal 20 dicembre 2012 al 7 gennaio 2013, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i Comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi;

f) autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;

g) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 19 marzo 2012

p. *Il Ministro:* CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 383

12A03792

DECRETO 19 marzo 2012.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Ischia in data 4 febbraio 2012, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Lacco Ameno in data 3 febbraio 2012, n. 10, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Casamicciola Terme in data 1° febbraio 2012, n. 25 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della Giunta Municipale del Comune di Forio in data 25 gennaio 2012, n. 9, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Barano d'Ischia in data 14 febbraio 2012, n. 16, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Serrara Fontana in data 27 ottobre 2011, n. 107, con la quale il Comune stesso formula le proprie proposte circa il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o 15 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la nota n. 4785 del 23 settembre 2011 e la nota di sollecito n. 5001 del 30 gennaio 2012, con le quali si richiedeva all'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. n. 17936/12 del 12 marzo 2012, con la quale si esprime il parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 6 aprile 2012 al 30 settembre 2012 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;

c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione Comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;

g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;

k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 15 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;

l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla Polizia Municipale del suddetto Comune;

m) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 6.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 19 marzo 2012

p. *Il Ministro:* CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 386

12A03793

DECRETO 19 marzo 2012.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola del Giglio e Giannutri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera di giunta comunale del Comune dell'Isola del Giglio del 14 gennaio 2012, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'Isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 4890-AREA dell'8 febbraio 2012 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la deliberazione della giunta regionale Toscana del 5 marzo 2012, n.154 con la quale la Regione Toscana esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 6 aprile 2012 al 30 settembre 2012, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.

2. Dal 30 luglio 2012 al 24 agosto 2012 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

3. Dal 6 aprile 2012 al 31 ottobre 2012 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.

Art. 2.

Deroghe

1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) Veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune dell'Isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno cinque giorni sull'Isola, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Isola del Giglio;

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Isola del Giglio;

i) veicoli necessari per far fronte all'emergenza venutasi a creare con il naufragio della nave da crociera Costa Concordia, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Isola del Giglio.

2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'articolo 1, comma 3, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri;

b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;

c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;

e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.

Art. 3.

Autorizzazioni

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune dell'Isola del Giglio sono stabilite dal Comune stesso. Al Comune del'Isola del Giglio è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2010.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 19 marzo 2012

p. *Il Ministro:* CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 382

12A03794

DECRETO 21 marzo 2012.

Differimento della data di entrata in vigore del regime onerato sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente delle Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e 17;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009, del Ministro pro-tempore delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009, che impone oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree siciliane tra cui Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa;

Visto il decreto ministeriale n. 372 del 7 novembre 2011, del Ministro pro-tempore delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 21 novembre 2011 che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, in particolare l'art. 2 e l'art. 7 nei quali è stata fissata al 25 marzo 2012 la data rispettivamente per l'entrata in vigore dei nuovi oneri e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea - serie C 18/11 del 21 gennaio 2012, relativa all'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;

Vista la comunicazione della Commissione europea pubblicata, ai sensi dell'art. 17 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea - serie C 18/12 del 21 gennaio 2012, relativa al bando di gara per la concessione in esclusiva e con una compensazione finanziaria, del servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, nella quale viene indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

Considerato che, nel caso in cui nessun vettore comunitario accetti di effettuare i collegamenti, senza compensazione finanziaria, con le modalità previste nel decreto ministeriale n. 372 del 7 novembre 2011, gli stessi vettori sono inviati a presentare le offerte per l'aggiudicazione della gara entro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell'informativa nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea;

Considerato che per quanto riportato nel punto precedente occorre spostare la data di inizio dell'entrata in vigore degli oneri di servizio oltre la data del 25 marzo 2012 prevista dal decreto ministeriale n. 372 del 7 novembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 372 del 7 novembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 21 novembre 2011, è così modificato: «Art. 2. — Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 20 maggio 2012».

Art. 2.

L'art. 7 del decreto ministeriale n. 372 del 7 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 21 novembre 2011, è così modificato: «Art. 7. — A decorrere dalla data del 20 maggio 2012 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009, avente per oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree"».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2012

p. *Il Ministro:* CIACCIA

12A03691

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Intervento Uno - Cooperativa sociale», in Falconara Marittima e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 11 marzo 2010 e del successivo accertamento in data 12 maggio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 18 marzo 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società e al tribunale competente per territorio;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa sociale Intervento Uno - Cooperativa sociale, con sede in Falconara Marittima (Ancona) (codice fiscale 02025680428) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e la dott.ssa Cristiana Maggesi, nata a Perugia il 24 novembre 1969, ivi domiciliata in corso Cavour n. 44, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03209

DECRETO 14 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova cooperativa Reggiana società cooperativa a responsabilità limitata - società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 127 del Tribunale di Reggio Emilia con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa Nuova Cooperativa Reggiana Società cooperativa a responsabilità limitata - Società cooperativa;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 17 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa agli interessati;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del menzionato r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La coop. Nuova Cooperativa Reggiana Società cooperativa a responsabilità limitata - Società cooperativa, con sede in Reggio Emilia (codice fiscale 02006400358) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore: avv. Pietro Sarrocco, nato a Roma il 25 dicembre 1964, ivi domiciliato in via Pasubio, n. 4.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03210

DECRETO 8 marzo 2012.

Proroga della gestione commissariale della «Società cooperativa edilizia a r.l. La Capitanata», in Vieste.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 14 luglio 2010, n. 45/SGC/2010 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. La Capitanata» con sede in Vieste (Foggia) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario governativo nella persona dell'avv. Fernando Bianco;

Vista la sentenza del T.A.R. per la Puglia n. 3919/2010 del 17 novembre 2010 con la quale lo stesso giudice amministrativo, definitivamente pronunciando sul ricorso avverso il provvedimento di gestione commissariale della cooperativa sopra citata, lo ha respinto;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2011, n. 1336/2011 con la quale è stato rigettato l'appello avverso la predetta sentenza del T.A.R. per la Puglia;

Preso nota di quanto comunicato dall'avv. Cinquegrana nell'interesse dei soci della cooperativa;

Vista la corrispondenza intercorsa tra questa autorità di vigilanza e il Commissario governativo avv. Bianco, richiamando anche l'ultima nota del 29 febbraio 2012, si prende atto di quanto affermato circa la possibilità del ripristino del corretto svolgimento della gestione della cooperativa nonché la possibilità di prorogare il termine statutario scaduto e ricostituire la base sociale;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. La Capitanata» con sede in Vieste (Foggia), codice fiscale 00477490718 è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

Art. 2.

All'avv. Fernando Bianco, nato a Nardò (Lecce) il 1° aprile 1951, codice fiscale BNCFNN51D01F842G, sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di Commissario governativo, per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03693

DECRETO 29 marzo 2012.

Norme in materia di stoccaggio strategico di gas naturale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel seguito denominato "decreto legislativo n. 164/2000", recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare il Titolo IV, recante le disposizioni relative all'attività di stoccaggio di gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nel seguito denominato "decreto legislativo n. 93/2011";

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel seguito decreto legislativo n. 625/1996, di attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ed in particolare l'articolo 19 recante le norme per l'armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 2001, n. 128, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità di comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2001, n. 235, relativo alle modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas naturale e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas naturale;

Ritenuto necessario adeguare la disciplina in materia di stoccaggio strategico alle disposizioni del decreto legislativo n. 164/2000, come novellato dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 93/2011, in particolare alle disposizioni dell'articolo 12, comma 11-*bis*, il quale prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabilite annualmente le quote in base alle quali lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti produttori e importatori di gas naturale;

Visto altresì l'articolo 12 del decreto legislativo n. 164/2000, come novellato dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 93/2011, ed in particolare l'articolo 12, comma 11-*ter*, che dispone che il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura necessaria a quanto riportato alle lettere *a)* e *b)* del citato articolo;

Sentito il Comitato per l'emergenza e il monitoraggio del sistema del gas naturale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, che ha espresso il suo avviso favorevole, nella riunione del 31 gennaio 2012 in merito alla possibilità di ridurre il volume destinato a stoccaggio strategico e che ha valutato la riduzione da 5,1 a 4,6 miliardi di metri cubi come una misura compatibile con il valore da assicurare alla punta erogativa a fine ciclo invernale di erogazione;

Ritenuto opportuno effettuare, già a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2012-2013, tale riduzione, nella misura di 500 milioni di metri cubi, rimanendo valido, per quanto riguarda la ripartizione del servizio di stoccaggio strategico, quanto stabilito dall'articolo 9 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05, di seguito denominata "Autorità";

Decreta:

Art. 1.

Stoccaggio strategico

Ai sensi dell'articolo 12, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 164/2000, a decorrere dal 1° aprile 2012, data di decorrenza dell'anno contrattuale di stoccaggio, i costi per la disponibilità dello stoccaggio strategico sono posti a carico dei soggetti importatori di gas naturale e dei titolari di concessioni di coltivazione tenuti a corrispondere l'aliquota di prodotto della coltivazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 625/1996, mediante un corrispettivo unitario applicato ai volumi di gas importato e di gas assoggettato all'aliquota di cui sopra, in misura direttamente proporzionale ai volumi stessi.

Le modalità di versamento dei corrispettivi determinati in applicazione dei criteri di cui al comma 1 e le relative quote dei ricavi delle imprese di stoccaggio che offrono stoccaggio strategico sono stabilite dall'Autorità.

I soggetti importatori attraverso gasdotti sono tenuti a trasmettere mensilmente alle imprese di stoccaggio, entro la prima decade di ciascun mese, i dati relativi all'importazione effettuata nel mese precedente, unitamente alle relative attestazioni doganali.

I dati relativi alle importazioni di GNL sono trasmessi alle imprese di stoccaggio da parte delle imprese di rigassificazione.

I titolari di concessioni di coltivazione trasmettono alle imprese di stoccaggio i dati delle produzioni mensili assoggettate all'aliquota di cui al comma 1, ripartendo mensilmente, in egual misura, il volume di franchigia.

Le imprese di stoccaggio, ai fini della verifica dei dati trasmessi, possono richiedere l'accesso ai dati delle imprese di trasporto registrati ai punti di entrata corrispondenti alle importazione e alle produzioni di cui sopra, nonché richiedere agli organi istituzionali che effettuano la vigilanza sull'importazione e la produzione di gas di verificare la coerenza dei dati dichiarati con quelli in loro possesso.

Art. 2.

Disposizioni finali

Per l'anno contrattuale di stoccaggio 2012-2013 lo stoccaggio strategico è stabilito in 4,6 miliardi di metri cubi.

Con successivi decreti, in relazione all'evoluzione delle capacità delle singole infrastrutture di importazione e della capacità di produzione nazionale, sono stabilite le quote in base alle quali lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti importatori e produttori di gas naturale per gli anni contrattuali successivi.

In caso di comunicazioni infedeli o incomplete inerenti i dati di cui all'articolo 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 93/2011.

Il presente decreto, avente natura provvedimentale, é destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di importazione, produzione, trasporto e stoccaggio di gas naturale.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2012

Il ministro: PASSERA

12A03815

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare, della sezione staccata di Finale Ligure dell'Ufficio Provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1 ° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Savona in data 23 febbraio 2012 prot. n. 644, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della relativa Sezione Staccata di Finale Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dell'assemblea indetta dalle OO.SS. per il giorno 23 febbraio 2012.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 08 marzo 2012 Prot. n. 9005;

Determina:

E' accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 23 febbraio 2012 dalle ore 10,00 alle ore 11,00.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di Savona Sezione Staccata di Finale Ligure;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 marzo 2012

p. *Il direttore regionale:* GALLETTO

12A03490

DECRETO 26 marzo 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art.8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n.770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n.28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Vista la nota prot. n. 1679 del 21 febbraio 2012 con la quale il direttore dell'Ufficio provinciale di Lecce ha comunicato che il sistema informatizzato dei Servizi catastali dell'ufficio non ha funzionato nella giornata del 21 febbraio 2012 e, di conseguenza, tutti gli sportelli catastali non hanno operato dalle ore 8,00 alle ore 12,30 dello stesso giorno;

Vista la successiva nota prot. n. 1733 del 22 febbraio 2012 con la quale il medesimo direttore ha segnalato che l'irregolare funzionamento dei Servizi catastali è proseguito sino alle ore 11,00 del 22 febbraio 2012;

Accertato che il mancato funzionamento del succitato ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della Regione Puglia, che in data 22 marzo 2012 con nota prot. n. 236/12 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali dalle ore 8,00 alle ore 12,30 del 21 febbraio 2012 e sino alle ore 11,00 del 22 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 26 marzo 2012

Il direttore regionale: PANETTA

12A03795

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 novembre 2011.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2012. (Deliberazione n. 650/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 30 novembre 2011;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la quale sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

Considerato che il comma 66 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, fissa, per gli anni successivi al 2006 l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera dell'Autorità;

Vista la delibera dell'Autorità n. 599/10/CONS «Misura e modalità del versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2011», con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nell'1,8 per mille dei ricavi ottenuti nel settore delle comunicazioni risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera, al netto delle quote riversate agli operatori terzi;

Visto l'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che ha imposto all'Autorità, per il triennio 2010, 2011 e 2012, il versamento in favore di altre Autorità di una quota delle entrate di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, numero 5) della legge n. 249 del 1997, per complessivi € 25,9 milioni. In particolare, per l'anno 2012 il versamento in favore delle altre Autorità ammonta a € 9,8 milioni per i quali si pone un problema di copertura senza compromettere l'equilibrio di bilancio;

Considerato che l'Autorità ha diffidato gli operatori al versamento delle somme dagli stessi dovuti per gli anni 2006 - 2010 e solo parzialmente versate e che la riscossione di tali somme è subordinata all'esito dei giudizi amministrativi attualmente pendenti in ragioni di ricorsi giurisdizionali formulati dagli operatori avverso le suddette diffide;

Visto lo stanziamento di soli 157.000,00 euro per il 2012, attribuito dalla legge n. 249 del 1997, previsto in tabella C allegata alla legge di stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183), ulteriormente ridotto rispetto all'anno precedente;

Viste le azioni di contenimento della spesa già poste in essere dall'Autorità anche tenendo conto di quanto disposto dal decreto n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122/2010 e che ulteriori riduzioni non sono praticabili;

Ritenuto quindi, a copertura delle poste sopra indicate, di dover incrementare la misura della contribuzione per l'anno 2012 secondo le modalità previste dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65, 66, 68, nella misura del 2 per mille dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del bilancio civilistico o corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali) iscritti nell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della presente delibera;

Ritenuto che gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio verseranno il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura del 2 per mille alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie;

Considerato che i ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni includono tutti quelli afferenti ai servizi che rientrano nelle attività di competenza dell'Autorità;

Considerato che l'obbligo contributivo deve essere assolto da tutti i soggetti che svolgono attività sottoposte ai poteri di regolazione e controllo dell'Autorità, nell'ambito dei quali sono certamente ricompresi i soggetti tenuti ad iscriversi nel Registro degli Operatori di Comunicazione;

Ritenuto di ribadire le esenzioni per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo e per le imprese che versano in «stato di crisi» avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;

Ritenuto che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, al fine di verificare tale adempimento contributivo, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società per l'attività svolta nel mercato di competenza dell'Autorità;

Vista la relazione illustrativa del Servizio organizzazione, bilancio e programmazione d'intesa con il Segretario Generale;

Rilevato che le proposte modalità di calcolo della base imponibile si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di causalità ed equità;

Udita la relazione illustrativa del Presidente, relatore ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Per l'anno 2012, la contribuzione di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovuta all'Autorità dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. Sul sito web dell'Autorità saranno pubblicate le istruzioni relative all'applicazione della presente delibera e, in particolare, alle modalità per il versamento del contributo.

2. Il contributo è determinato applicando l'aliquota di cui al comma 1 ai ricavi, conseguiti nel settore delle comunicazioni, risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera impositiva annuale, al netto delle quote di ricavo riversate ad operatori terzi. Le ipotesi in cui è ammesso escludere le quote di ricavo riversate ad operatori terzi dalla base di calcolo per la determinazione dell'ammontare del versamento dovuto sono specificamente indicate nelle istruzioni di cui al comma 1.

3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura di cui al comma 1 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

4. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi precedenti è determinata al netto delle quote di ricavi riversate agli operatori terzi.

5. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

6. La società capogruppo nella propria dichiarazione indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nel mercato di competenza dell'Autorità.

Art. 2.

Esenzioni

1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2011.

Art. 3.

Modalità di versamento

1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2012, deve essere effettuato sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine indicato al comma 1 comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

Art. 4.

Soggetti tenuti al versamento

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2012, i dati anagrafici ed economici richiesti e trasmettono i documenti contabili nel rispetto delle istruzioni sul versamento del contributo che sono allegate alla presente delibera e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata utilizzando esclusivamente l'apposito modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui ai commi 1 e 2, nonché l'indicazione, negli stessi modelli, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi della legge n.266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 65, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 30 novembre 2011

Il Presidente: CALABRÒ

AVVERTENZA.

La delibera del 30 novembre 2011, n. 650/11/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata in questa *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, determina, in ottemperanza all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dagli operatori della comunicazione per l'anno 2012.

La delibera, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 65 della citata legge n. 266/2005 è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2012, ai fini della sua esecutività.

Le istruzioni relative alle modalità di versamento del contributo saranno disponibili sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

12A03765

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 15 marzo 2012.

Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. (Repertorio atti n. 58).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 15 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai

sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64 comma 4-*bis* rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, (Rep. atti n. 36/CSR), riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in sede di Conferenza unificata il 27 luglio 2011 (Rep. atti n. 66/CU);

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2011 (Rep. atti n.137/CSR);

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247» e, in particolare, l'art. 3, comma 2 il quale prevede che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle regioni, previo accordo in Conferenza Stato-regioni;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, (Rep. atti n. 21/CSR) riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con il citato Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 (Rep. atti n. 137/CSR);

Vista la proposta di accordo in oggetto, inviata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota dell'8 marzo 2012, che è stata diramata alle regioni e province autonome il 9 marzo 2012;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce il seguente accordo:

Considerato:

il parere espresso dalle parti sociali nell'incontro del 1° marzo 2012;

che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 la regolamentazione regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale deve essere definita in osservanza di quanto definito mediante accordo in Conferenza permanente tra Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

che l'accordo di cui al punto precedente deve:

definire le qualifiche e i diplomi professionali ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

prevedere un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

rinviare ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni e province autonome;

Tenuto conto:

che alcune regioni hanno siglato intese con il MIUR e il MLPS per l'avvio dei percorsi formativi in apprendistato, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Ritenuto:

che l'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, integrato dall'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 19 gennaio 2012, istituisce, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 226/2005, il repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e comprende figure di differente livello articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio. Tale repertorio è attualmente composto da ventidue figure nazionali di riferimento relative alle qualifiche di istruzione e formazione professionale di durata triennale e da ventuno figure nazionali relative ai diplomi professionali di durata quadriennale e descritte secondo standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali;

che il citato Accordo definisce, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 226/2005, gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed

economiche, al fine di assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo;

che l'All. 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, definisce le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale;

che l'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, definisce i modelli e le relative note di compilazione dell'attestato di qualifica e di diploma professionale e il modello e relative note di compilazione per l'attestazione delle competenze acquisite, nel caso di interruzione del percorso formativo;

che l'Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011 contiene la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento di cui sopra;

che la durata, l'articolazione e l'organizzazione dei percorsi formativi può essere differenziata in relazione alle competenze possedute dall'apprendista attraverso il riconoscimento di crediti formativi in ingresso, nel rispetto comunque dei medesimi standard formativi di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 226/2005 come definiti negli Accordi sopraccitati, anche tenendo conto delle esigenze delle imprese;

che nella formazione per gli apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, verrà posta particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di base di cui all'Accordo del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011;

che per quanto riguarda gli apprendisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni i percorsi formativi non devono necessariamente fare riferimento ai livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermi restando i riferimenti agli standard formativi del medesimo decreto legislativo;

Il Governo, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano

Convengono:

1) che le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 167/2011 sono quelle di cui all'art. 18 comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011. Tali figure sono articolabili in specifici profili regionali;

2) che gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'art. 18 comma 2 del decreto legislativo n. 226/2005, come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito nel decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 19 gennaio 2012;

3) che le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell'All. 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010;

4) che i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 226/2005 come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011;

5) che i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle regioni e province autonome nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, e nel decreto legislativo n. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute;

6) che le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma 1, lettera *c)*, art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome.

Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Roma, 15 marzo 2012

Il Presidente: GNUDI

Il Segretario: SINISCALCHI

12A03526

CONFERENZA UNIFICATA

INTESA 15 marzo 2012.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante «Infezione da HIV e detenzione». (Rep. Atti n. 33/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 15 marzo 2012:

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»;

Considerato che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del «Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria», di cui all'Allegato A del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008;

Considerato, inoltre, che al suddetto Tavolo è demandato, in particolare, il compito di predisporre indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale e quello di definire strumenti volti a favorire il coordinamento fra le Regioni, Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri della giustizia minorile;

Vista l'Intesa sancita nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 63/CSR) sul Piano nazionale per la prevenzione 2010-2012, che individua tra gli obiettivi di salute prioritari, sui quali è opportuno elaborare progetti specifici, la prevenzione delle malattie infettive;

Vista la nota in data 8 marzo 2011, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di una apposita intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, un documento recante «Infezione da HIV e detenzione», diramato alle Regioni e Province autonome con nota in data 16 maggio 2011;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 7 giugno 2011, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, nell'esprimere avviso tecnico favorevole sul documento in oggetto, hanno richiamato l'attenzione sulla necessità che lo stesso fosse sottoposto all'esame del predetto Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria;

Considerato che, nel corso della riunione del suindicato Tavolo svoltasi il 13 luglio 2011, sono state formulate alcune osservazioni sul testo del documento in oggetto dal rappresentante del Dipartimento politiche antidroga e dai rappresentanti delle Regioni e Province autonome;

Vista la nota pervenuta in data 13 dicembre 2011, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione del documento indicato in oggetto che tiene conto delle osservazioni formulate nel corso della predetta riunione;

Vista la nota in data 19 dicembre 2011, con la quale tale nuova versione è stata portata a conoscenza dei componenti del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria;

Considerato che il documento in oggetto è stato posto all'ordine del giorno della riunione del più volte citato Tavolo convocata per il 7 febbraio 2012, che non ha avuto luogo;

Considerato, inoltre, che, nel corso della riunione dell'8 marzo 2012, il Tavolo di consultazione permanente ha apportato alcune modifiche al testo del documento in parola ed ha approvato la versione definitiva dello stesso, Allegato sub A, parte integrante del predetto atto, che è stata diramata alle Amministrazioni centrali interessate, alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali con lettera in data 8 marzo 2012;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

Sancisce intesa

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante «Infezione da HIV e detenzione», Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

Roma, 15 marzo 2012

Il presidente: GNUDI

Il segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO *A*

"INFEZIONE DA HIV E DETENZIONE"

DOCUMENTO DI INDIRIZZO

1. INTRODUZIONE

L'infezione da HIV e le infezioni virali croniche trasmesse per via parenterale o tramite rapporti sessuali non protetti, ad evoluzione potenzialmente cronica (HBV e HCV) risultano, da numerose segnalazioni, essere più frequenti nelle comunità penitenziarie rispetto alla popolazione generale in tutti i Paesi del mondo occidentale.
Le persone che vengono a conoscenza per la prima volta della propria condizione di sieropositività per HIV in stato di detenzione, ovvero che, essendone a conoscenza, comunicano il proprio stato al personale sanitario in carcere, possono incontrare oggettive difficoltà derivanti dalle caratteristiche strutturali e organizzative delle istituzioni penitenziarie, la cui finalizzazione prioritaria è la custodia dei detenuti, degli internati e la garanzia della sicurezza sociale. A esse si aggiungono trasferimenti improvvisi in altri istituti per motivi di giustizia, disciplinari o di sfollamento, che possono essere inoltre causa di interruzione di programmi assistenziali, di trattamento, terapeutici e la difficoltà nel mantenere la riservatezza sia sulle proprie condizioni di salute, sia sui normali atti della vita quotidiana.
Tutti questi elementi problematici sono intrinseci alla struttura penitenziaria e difficili da modificare e per questo motivo meritano un'attenzione particolare. Per gli aspetti organizzativi sanitari, invece, restano importanti margini di miglioramento, conseguibili mediante interventi e disposizioni normative o regolamentari mirati ed appositamente dimensionati alla realtà penitenziaria.
Il contesto in cui è necessario prevedere interventi è complesso se si considerano le caratteristiche della popolazione detenuta ed internata in cui sono sovra rappresentate persone con problemi comportamentali e sociali, quali i consumatori di sostanze stupefacenti (specie se per via iniettiva), gli alcolisti, i soggetti con patologie psichiatriche di diversa tipologia. Circa il 30% della popolazione detenuta è di origine straniera e portatrice di problematiche etniche spesso di difficile gestione.
Particolare complessità può assumere inoltre la gestione delle problematiche associate alle malattie a trasmissione ematico-sessuale, correlate alle attività sessuali presenti nel contesto carcerario.
Molti dei detenuti risultano già affetti da patologie infettive al loro ingresso in carcere. Non può però essere sottovalutata la possibilità che fattori, l'eccessivo affollamento, l'inadeguatezza delle strutture che s i riflette sulla possibilità di osservare correttamente le norme igienico sanitarie e la carenza di politiche sanitarie realmente efficaci, quali ad esempio quella della c.d. "riduzione del danno" per la Prevenzione delle Patologie Correlate all'uso di Sostanze Stupefacenti, possano favorire la diffusione delle infezioni all'interno degli Istituti penitenziari.

Nonostante l'emergenza AIDS abbia profondamente modificato l'organizzazione sanitaria penitenziaria nel corso degli ultimi venti anni le patologie virali croniche, le malattie infettive emergenti, riemergenti e d'importazione rappresentano tutt'ora problemi pressanti per la medicina di tutte le comunità confinate ed in particolare di quelle penitenziarie.
E' necessario sottolineare, inoltre, come spesso nel paziente detenuto o, soprattutto, internato, possa sussistere una ridotta percezione della malattia, ovvero la negazione della stessa, con una ridotta accettazione delle procedure diagnostiche e terapeutiche che si rendessero necessarie. Tale atteggiamento può talora essere ricondotto ad un meccanismo di difesa attivato dalla percezione di ostilità suscitata dall'ambiente penitenziario, quale conseguenza della depressione indotta dalla condizione detentiva o indotta da fattori culturali ostativi.
Da tutto ciò consegue come la gestione clinica dei detenuti sieropositivi per HIV ed altre malattie infettive, risulti essere assai più complessa in ambiente carcerario rispetto a quanto avviene nella struttura sanitaria esterna al carcere.
Per rendere l'assistenza ai detenuti HIV positivi confrontabile con quella garantita in libertà, secondo il principio della pari opportunità diagnostico-terapeutica, è necessario pertanto che le Regioni e le ASL sviluppino programmi che contemplino la disponibilità di personale sanitario competente, facilitino l'accesso ai farmaci antiretrovirali anche di ultima generazione o sperimentali, garantiscano l'accesso alle appropriate procedure diagnostiche.

2. CONTESTO EPIDEMIOLOGICO

L'entità del problema presenta significative variazioni geografiche. In America, Africa ed Europa la prevalenza dell'infezione da HIV è compresa tra il 2% ed il 7%. Nell'est Europa ed in Asia sono segnalate prevalenze dal 2% al 50%.
I dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), verosimilmente sottostimati per il basso tasso di esecuzione dei test HIV in carcere (29% al 30/06/2009) indicano che nei 207 Istituti per adulti del Sistema Penitenziario Italiano, sui 63.630 presenti alla stessa data, gli HIV positivi erano il 2% rispetto al 0.5% stimato nella popolazione generale. Quando il tasso di esecuzione del test è superiore all' 80%, come in uno studio del 2005, condotto sul 14.6% della popolazione detenuta nello stesso anno, la sieroprevalenza per anti-HIV risulta del 7,5% e cioè più del triplo del dato nazionale ufficiale relativo allo stesso periodo (2,2%). Sempre dai dati del D.A.P. emerge che i detenuti con diagnosi di AIDS sono aumentati dal 1,6% del 1990, all'11,9% del 2001, per poi ridiscendere fino al 6,4% del 2009. I nuovi casi di AIDS notificati sono invece diminuiti da 280 (1993) a 66 (2006), con un rapporto stabile, intorno al 7-8%, rispetto ai sieropositivi noti.
In Italia il numero dei detenuti che si sono sottoposti al test varia in modo considerevole nelle diverse Regioni e nei diversi Istituti. Nel 2006 nelle regioni settentrionali risultava del 47.7%, nelle centrali del 24.1%, nel sud e nelle isole del 32.0%. La regione con il tasso minore di test era l'Abruzzo con il 16.6%, mentre il Piemonte, con il 74.4% , presentava la

percentuale di attuazione del test più elevata. Le variazioni locali risultavano ancora più marcate, procedendo dal 5.5% di Palermo al 100% di Lecce.
Nello stesso anno la prevalenza nella popolazione straniera (che al dicembre consisteva in 13.931 detenuti), risultava del 3.9% su un totale di 62.0% sottoposti al test.
Gli studi epidemiologici sulla prevalenza dell'infezione da HIV nella popolazione detenuta femminile sono ancora molto limitati. Dall'analisi dei contesti epidemiologici di rilevazione dei dati patogenetici per l'infezione da HIV, HBV, HCV, MST, emergono fattori di rischio e comportamenti in parte differenti rispetto a quella maschile. L'uso iniettivo di sostanze stupefacenti e la tossicodipendenza sono un fattore di rischio indipendente sia per gli uomini sia per le donne, mentre la trasmissione per via sessuale è il fattore prevalente nella popolazione femminile.
Va ancora sottolineato come l'elevata prevalenza della infezione da HIV dipenda dalle caratteristiche e rifletta la prevalenza dell'infezione negli stessi gruppi di popolazione al di fuori del carcere. A questo proposito, i correlati di infezione più comuni consistono nelle pratiche iniettive e sessuali e c'è accordo fra gli esperti nel considerare l'elevata prevalenza di infezione da HIV nei diversi istituti penitenziari come espressione della diffusione di HIV nella comunità esterna e non solo come derivato della detenzione. Va peraltro ricordato che sono stati descritti casi di trasmissione o focolai epidemici di infezioni da HIV e di HBV in ambiente carcerario.
Non sono disponibili invece dati sull'incidenza di infezioni da HIV avvenute nelle carceri Italiane. In uno studio britannico l'incidenza è risultata del 0,41% per anno di detenzione. Studi condotti dai Centers for Diseases Control and prevention (CDC) nel 2009 , con test volontari all'ingresso ed alla scarcerazione, hanno rilevato un tasso del 1,9% per anno, con la trasmissione sessuale come fattore principale di rischio ed uso di droghe e tatuaggi come fattore di minore rilevanza.
Per riassumere quanto sopra esposto, sebbene i rapporti sessuali, i tatuaggi e gli scambi di siringhe siano pratiche non infrequenti in ambito penitenziario sarebbe importante avviare seri programmi di prevenzione e di riduzione del danno all'interno delle strutture penitenziarie, così come avviene negli altri paesi europei. E' da ricordare inoltre che i tassi di nuove infezioni virali sembrerebbero contenuti, tanto che il rischio di infezione risulta maggiore in coloro che hanno passato più tempo nella comunità esterna rispetto ai detenuti continuativamente reclusi. In particolare, nonostante che il rischio di infezione nelle persone che consumano sostanze stupefacenti per via iniettiva o comunque affetti da tossicodipendenza tenda ad aumentare in misura proporzionale al numero delle carcerazioni, la probabilità di infettarsi non dipenderebbe dal numero e dalla durata degli eventi detentivi quanto dai comportamenti adottati nei periodi di libertà. L'elevato numero di detenzioni, quindi, sarebbe un indicatore di rischio per l'acquisizione dell'infezione da HIV in quanto indicatore surrogato di comportamenti a rischio protratti. Anche l'osservato aumento del rischio di infezione nelle partner sessuali di persone con storia di carcerazione sarebbe da interpretare in questo senso non come conseguenza diretta della carcerazione stessa..
L'ambito penitenziario, peraltro, appare estremamente peculiare per quanto riguarda la diffusione di altre infezioni, in particolare quando queste si associano a quella da HIV.

Per quanto concerne i *virus epatitici a trasmissione parenterale o sessuale*, la prevalenza attesa in ambito penitenziario è sicuramente elevata, sempre come conseguenza dei fattori comportamentali caratterizzanti ampie fasce di detenuti. Non sono attualmente disponibili dati ufficiali nazionali sulla prevalenza di infezione da HBV o HCV nei penitenziari italiani, ma i dati di letteratura riferiti ad altri paesi occidentali indicano un'elevata diffusione di HCV soprattutto fra i tossicodipendenti, con prevalenze di positività per marcatori di HBV superiori a quelle riscontrate nell'ambiente esterno. I risultati ottenuti nell'ambito del già citato studio siero-epidemiologico in 14 Istituti penitenziari italiani, hanno indicato che nei 1.620 detenuti esaminati il tasso di esecuzione dei test per HBV e HCV è stato rispettivamente del 56,2% e del 56,9%; la sieroprevalenza è stata del 8,6% per HBsAg, del 26% per HBsAb, e del 37,9% per anti-HCV. Una tossicodipendenza per via venosa era presente nell'anamnesi del 42,3% dei detenuti HBsAg+ e del 73,9% di quelli anti-HCV+. Gli stranieri sono risultati positivi per HBsAg nel 5,8% dei casi, per HBcAb nel 18,9% e per e anti-HCV nel 16,9%. La coinfezione HIV/HCV viene riportata nel 58,6% dei pazienti detenuti anti-HIV positivi noti, mentre il tasso di prevalenza HBsAg positivi è del 10,2%.
La circolazione del virus dell'epatite A, invece, non è stata fino ad oggi verificata all'interno delle comunità penitenziarie italiane, neanche come segnalazione di singoli focolai epidemici; la conoscenza dei tassi di prevalenza intramurari di HAV potrebbe fornire informazioni utili sul grado di igienizzazione delle strutture penitenziarie. Le basi razionali per decidere sull'effettuazione di campagne vaccinali per l'epatite A e per l'epatite B all'interno delle strutture penitenziarie.
L'elevata potenziale contagiosità all'interno delle comunità confinate residenziali, insieme al costante incremento di detenuti stranieri, ha indotto l'Amministrazione Penitenziaria ad una verifica della diffusione di *Mycobacterium tuberculosis*. Uno studio condotto dal D.A.P. negli anni 1998-1999 ha consentito di praticare l'intradermoreazione secondo Mantoux con PPD 1 U.I. nel 20,4% dei 184.702 nuovi giunti nel Sistema Penitenziario Italiano nel periodo. La cutiprevalenza rilevata è stata del 24,1%, rispetto ad un dato nazionale generale contenuto entro il 3-4%.
Nella popolazione detenuta femminile la diffusione di *Malattie Sessualmente Trasmesse [MST]* appare superiore a quanto rilevabile nella popolazione generale. Anche nella popolazione maschile, sia per i comportamenti adottati durante la libertà che per l'eventuale attività sessuale durante la carcerazione, il rischio di MST può essere elevato, ma non si dispone di dati che consentano di formulare stime del fenomeno.

3. GESTIONE

La diffusione dell'infezione da HIV in ambito carcerario costituisce ancora oggi un problema critico di sanità pubblica, di cui sia il Sistema Penitenziario, sia il Servizio Sanitario Nazionale devono farsi carico, ciascuno per la parte di competenza.
Col trasferimento di tutte le funzioni sanitarie dall'Amministrazione della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, sancito dal DPCM 1 aprile 2008, la responsabilità degli

interventi a tutela della salute in ambito penitenziario e della giustizia minorile è affidata alle ASL. Le "Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" (Allegato A, parte integrante del DPCM, che costituisce documento programmatico per le Regioni e le ASL per l'organizzazione sanitaria nelle carceri e nei servizi minorili), fanno esplicito riferimento agli interventi di prevenzione, diagnosi e cura delle infezioni HIV, HBV e HCV.
In tale nuovo contesto deve essere garantita una serie di azioni volte a superare i principali problemi e le attuali disomogeneità nella assistenza e cura della persona sieropositiva per HIV. Nello specifico, l'assistenza dei detenuti con infezione da HIV può essere guidata dalle Unità Operative di malattie infettive del territorio dove insiste ogni singolo Istituto Penitenziario, salvaguardando e valorizzando contestualmente le competenze e le professionalità infettivologiche già operanti in tale ambito; parallelamente, dovrà essere garantita da tutte le Regioni omogeneamente in tutte le strutture di pena in cui sono presenti soggetti con infezione HIV, la costante fornitura dei farmaci antiretrovirali utilizzati nella terapia anti-HIV/AIDS.
Un obiettivo perseguibile appare la gestione del detenuto sieropositivo per HIV non più da parte di un singolo, ma da un'equipe di professionisti medici ed infermieri. Fra questi saranno compresi sia coloro che assumono quotidianamente la responsabilità clinica del singolo paziente detenuto, sia i Consulenti Specialisti a cui compete la definizione di percorsi diagnostici e terapeutici, sulla base delle indicazioni di linee guida internazionali. L'intervento in equipe garantisce inoltre una più corretta applicazione dei criteri normanti la compatibilità delle condizioni del detenuto con il regime carcerario e l'eventuale revisione degli stessi in base all'evoluzione dell'epidemia o delle conoscenze mediche. In considerazione quindi, della complessità dell'intervento e della numerosità dei professionisti impiegati nel settore ed al fine di coordinare le diverse azioni programmate, si ritiene necessario ricomprendere queste azioni nell'ambito delle Unità Operative di medicina penitenziaria o comunque denominate e già previste nell'all. 'C' al DPCM del 1 aprile 2008 ("Indicazioni sui Modelli Organizzativi") includendo le competenze indicate nell'art. 118 del DPR 309/90.
E', inoltre, necessario che le Regioni e le Aziende sanitarie, in collaborazione con l'Amministrazione della Giustizia, assicurino interventi di educazione sanitaria rivolta ai detenuti sani e corsi di aggiornamento professionale rivolti a tutto il personale sanitario interno agli istituti, coinvolgendo anche gli Agenti di Polizia Penitenziaria, gli Educatori ed i Volontari operanti a qualsiasi titolo.

4. INTERVENTI INFORMATIVI E DI PREVENZIONE

Per tutti i detenuti ed internati, siano essi maggiorenni o minori, devono essere organizzati interventi d'informazione nei singoli istituti penitenziari e nei servizi minorili orientati ad una informazione completa sull'infezione da HIV/AIDS e sulle altre malattie trasmissibili e, in particolare, sul rischio della convivenza in un ambiente confinato e di alcuni

comportamenti quali i rapporti sessuali non protetti, l'utilizzo e lo scambio di siringhe usate e i tatuaggi. In tutti i casi, una giusta attenzione deve essere posta nell'uso di un linguaggio che risulti semplice, appropriato e comprensibile, adeguato alla tipologia degli interlocutori in modo che venga favorita la corretta trasmissione dei messaggi.
L'impiego di mediatori culturali appare auspicabile per il *counselling* rivolto ai detenuti stranieri. In alternativa, nelle situazioni sicuramente molto frequenti di carenza di risorse per l'impiego dei mediatori, è auspicabile la formazione specifica di detenuti stranieri, con pena residua di medio-lungo termine, in modo da essere utilizzati da "mediatori interni tra pari" per i nuovi detenuti stranieri con difficoltà di lingua.
In conclusione si ritiene opportuno che una proposta attiva per l'attuazione del test per HIV nelle persone (sia adulti che minori) alla prima detenzione o che non abbiano attuato i test nelle detenzioni precedenti vada in ogni caso preceduta da un colloquio informativo che tenga conto, per gli stranieri delle necessarie mediazioni culturali e che chiarisca il diritto dell'interessato a declinare l'offerta senza che ciò pregiudichi l'accesso ad altre diagnostiche o alle cure, né comprometta in nessun caso la sua relazione con l'istituzione carceraria.

5. INTERVENTI DIAGNOSTICI E CLINICI

Gli aspetti diagnostici e clinici dei pazienti HIV sieropositivi, ovviamente, non differiscono nelle comunità chiuse penitenziarie da quanto avviene nei centri di riferimento esterni. Insieme alla già ricordata maggiore sensibilità necessaria nel rapporto medico-paziente ed alla corretta attuazione di un counselling specifico e reiterato nel tempo, una maggiore attenzione deve però essere posta sul decorso di altre infezioni spesso concomitanti ad HIV. In questo senso, un aspetto determinante per il controllo delle infezioni ed in particolare di HIV nell'ambito penitenziario, assume l'offerta e l'esecuzione degli screening d'ingresso del detenuto in carcere. Ad oggi, una offerta convincente dei test appare sostenuta in modo disomogeneo e solo in alcune realtà.
Appare indispensabile implementare drasticamente l'offerta del test di screening per HIV il cui livello di esecuzione, per produrre risultati veritieri, deve essere portato ad oltre l'80% dei nuovi ingressi, indipendentemente dagli eventuali comportamenti a rischio agiti dal detenuto. L'offerta del test, che è obbligo anche etico dei Responsabili Medici delle UU.OO. sanitarie del carcere deve essere opportunamente fatta ed eventualmente reiterata al singolo detenuto dopo un periodo di tempo sufficientemente lungo a fargli superare il trauma da ingresso. Contestualmente, appare egualmente necessaria l'acquisizione delle informazioni basali sulle co-infezioni con HBV, HCV, Tubercolosi, Lue ed altre MST.
Dopo aver completato la caratterizzazione sierologica basale del singolo paziente, mantenendo costante il flusso informativo proprio di un *counselling* specifico ben strutturato, si entra nella fase di caratterizzazione specialistica del paziente detenuto risultato sieropositivo per HIV con o senza ulteriori co-infezioni.

Il percorso diagnostico all'interno dell'istituzione carceraria non richiede provvedimenti aggiuntivi rispetto a quello seguito negli ambulatori delle U.O. territoriali di Malattie Infettive. Conoscendo i dati epidemiologici sulle infezioni in tale contesto, sarà necessaria la ricerca particolarmente accurata delle possibili co-infezioni con HBV, HCV e per la presenza di tubercolosi attiva e di sifilide attiva o latente.
Il monitoraggio della conta dei CD4+ e della viremia deve seguire i criteri indicati nelle linee guida per tutti i pazienti con infezione da HIV.
Poiché il controllo periodico dei linfociti CD4+, consente generalmente di attrarre l'attenzione dei pazienti detenuti anche più disinteressati alla propria malattia, soprattutto nel caso di conte in costante decremento, può essere valutata l'opportunità di praticarla ad intervalli più brevi di quanto previsto dalle stesse.
La frequenza dell'abuso di alcol, psicofarmaci , e stupefacenti in caso di violazione dei filtri di controllo, rende opportuno inserire nella diagnostica di controllo dei pazienti in terapia anche altri parametri di controllo, quali quelli emocromocitometrici, epatici, pancreatici e renali. In ambiente penitenziario, infatti, la proporzione di eventi avversi è risultato più frequente rispetto all'esterno e non è infrequente l'interruzione o il fallimento della terapia antiretrovirale per interazioni tra farmaci antiretrovirali e sostanze d'abuso o per intolleranza alle stesse.

6. COUNSELLING PER I SOGGETTI SIEROPOSITIVI

Il detenuto sieropositivo per HIV è spesso una persona che somma al profondo malessere, dovuto alla carcerazione, la paura suscitata da una malattia potenzialmente mortale e contagiosa, l'etichetta di una diversità imposta o soggettivamente percepita. Ne consegue una soggettività spesso particolarmente fragile, anche se talvolta con atteggiamenti aggressivi, caratterizzata da profonde incertezze e notevoli difficoltà nel programmare il proprio futuro anche a breve termine, e rese ancora più insicure da eventuali difficili rapporti con le istituzioni.
L'informazione sanitaria ed il counselling di un detenuto sieropositivo e quasi sempre tossicodipendente, deve avvalersi quindi di operatori formati e motivati.
Per il detenuto HIV sieropositivo è necessario un intervento di *counselling* approfondito, reiterato nel tempo e mirato alle condizioni individuali, che è competenza dello specialista infettivologo, con l'integrazione, in assenza e in caso di necessità, del medico incaricato penitenziario. Nella pratica è consigliabile articolare l'intervento finalizzandolo a:

- guadagnare l'attenzione del paziente con argomentazioni tecniche che trovino però un rapido riscontro nella sua realtà quotidiana, quali i rapporti sessuali, le possibili vie attraverso le quali potrebbe essersi trasmessa l'infezione, se tossicodipendente i tipi di stupefacenti utilizzati con le vie di somministrazione e le tecniche di preparazione e di taglio. La naturalezza della discussione, senza colpevolizzare e ponendosi esclusivamente nella posizione di chi ha molte informazioni da fornire, la capacità di adeguare il proprio linguaggio alle caratteristiche dell'individuo, sono tutti elementi di grande ausilio in questa prima fase di contatto con il nuovo paziente;

- spiegare con precisione e con la massima semplicità e comprensibilità l'evoluzione della malattia, in particolare gli eventi biologici che sono stati dimostrati avvenire nel periodo asintomatico, nonché cosa è cambiato oggi nella gestione medica della malattia grazie alle terapie antiretrovirali disponibili, dove queste agiscono e quali vantaggi garantiscono;
- cercare di rimuovere il rifiuto da molti opposto verso la malattia e, sopratutto, verso le terapie. Su questo aspetto l'ambiente penitenziario gioca un ruolo fondamentale; per molti detenuti l'assumere i farmaci antiretrovirali significa rendere visibile ai propri compagni, che possono assistere alla distribuzione dei farmaci, la propria condizione di sieropositività; per altri l'assunzione della terapia è il doloroso momento in cui gli viene ricordato di essere malato. E' fondamentale riuscire a far comprendere che il silenzio clinico dell'infezione non corrisponde assolutamente ad una inattività della stessa. Se si riesce a far comprendere la dinamica della malattia e se si riesce a creare le condizioni per una buona *compliance* alla cura allora sarà possibile effettuare sia controlli seriali che ottenere l'aderenza alle terapie;
- garantire il rispetto delle regole stabilite ed evitare di fare promesse che non possono essere mantenute; in questa fase è necessario essere equilibrati perché la credibilità e l'autorevolezza dell'operatore devono mantenersi nel tempo affinché l'intervento mantenga la sua efficacia. Il "contratto" di reciproca fiducia che si stipula con il paziente/detenuto non può che contenere garanzie di assistenza, più che vantaggi ambientali rispetto agli altri compagni;
- mantenere sullo stesso livello il rapporto stabilito per tutto il periodo in cui il paziente rimane detenuto, gettando le basi perché possa proseguire al termine della pena presso il centro specialistico di riferimento della zona.
- favorire, utilizzando la crescita del rapporto medico-paziente, l'accettazione e il rapporto con gli altri operatori penitenziari con cui interagisce il paziente-detenuto;

In ultima analisi, è possibile affermare che il counselling ai detenuti con infezione da HIV deve avere come obiettivo primario ed esplicito l'informazione ragionata delle fasi della malattia, fino alla sua consapevole accettazione ed alla formazione di una coscienza realistica e responsabile del problema.

7. INTERVENTI TERAPEUTICI

La disponibilità di tutti i farmaci antiretrovirali necessari per l'effettuazione della terapia antiretrovirale altamente attiva [HAART] deve essere assicurata ai pazienti detenuti in tutti gli istituti penitenziari Italiani-in cui sono presenti soggetti con infezione HIV.
La terapia anti-HIV ha rappresentato e rappresenta un punto critico della tutela della salute in carcere; ai problemi di approvvigionamento dei farmaci, infatti, si sono sovrapposti da sempre numerosi fattori ostativi, quali i numerosi trasferimenti da istituto a istituto per motivi di giustizia ovvero disciplinari, la disomogeneità nella qualità dell'informazione associata all'offerta terapeutica, la non completa disponibilità degli esami di laboratorio utili al monitoraggio clinico, le carenze di personale sanitario e di polizia penitenziaria, le

conflittualità interne ad ogni comunità confinata, l'atteggiamento dei singoli detenuti fino alla negazione della malattia.
La disponibilità della terapia antiretrovirale negli Istituti Penitenziari ha oggi condotto ad una drastica riduzione delle nuove diagnosi di AIDS e delle morti correlate, sia in Italia che in altri paesi. L'assunzione delle terapie antiretrovirali sembra ancora oggi più bassa nei pazienti detenuti rispetto a quelli liberi.
Non risultano disponibili dati più recenti, anche a causa del trasferimento delle competenze alle ASL, che ha comportato per il momento un arresto dei flussi centralizzati di informazione.
Le difficoltà di assunzione della terapia antiretrovirale in carcere, riportate in nord America ed Europa sono rappresentate principalmente da problemi di scarsa aderenza. Inoltre, la continuità terapeutica è ostacolata, almeno in Italia, da trasferimenti da un Istituto Penitenziario all'altro e dal rilascio dei detenuti HIV positivi che spesso non si rivolgono, dopo la scarcerazione, alle strutture sanitarie esterne.
Numerose segnalazioni, eseguite sia in Italia che negli Stati Uniti hanno inequivocabilmente dimostrato il significativo vantaggio della terapia direttamente osservata (DOT) rispetto alle schedule di auto-somministrazione. I dati della letteratura indicano che l'incremento di HIV-RNA soppresso è >20% con la DOT sia in controlli intramurari che in controlli liberi attendibili, rendendo tale strategia particolarmente raccomandabile in questo ambito. Questa opzione appare uno strumento particolarmente valido soprattutto se associato ad uno specifico programma di counselling ed educazione sanitaria, finalizzato a restituire al termine della detenzione alla comunità libera pazienti consapevoli e convinti delle terapie che assumono.
Anche se nell'ordinamento penitenziario italiano è da alcuni anni prevista la possibilità, offrendo ogni garanzia di legge ai detenuti, di utilizzare in tale ambito farmaci sperimentali, non risultano fino ad oggi avviati studi specifici sui detenuti, pur ritenendo necessario stabilire regole specifiche; la normativa, peraltro, garantisce la possibilità di introdurre ed utilizzare nei singoli istituti farmaci antiretrovirali non ancora commercializzati disponibili nei centri specialistici esterni all'interno di programmi di accessi allargati. Tale opportunità appare fondamentale sia per i pazienti che vengono arrestati durante una terapia basata sull'utilizzo di tali farmaci, garantendo loro in tal modo la possibilità della prosecuzione in carcere, sia per i pazienti già detenuti che risultassero plurifalliti e multiresistenti alle diverse classi di farmaci antiretrovirali.

8. CONCLUSIONI ed INDICAZIONI OPERATIVE

Gli interventi sopra delineati, necessari alla gestione delle problematiche dell'infezione HIV e delle principali malattie infettive nel contesto detentivo, possono essere riassunti come di seguito, anche in considerazione dell'avvenuta presa in carico della sanità penitenziaria da parte del S.S.N.:

- garantire e valorizzare interventi stabili e continuativi di consulenza infettivologica e multiprofessionale in tutti gli istituti di pena;
- implementare un'offerta convincente e, se necessario, reiterata del test di screening HIV, fino ad ottenere un tasso di esecuzione almeno del 60% in ogni Istituto;
- fornire ai detenuti ed internati con accertata sieropositività livelli diagnostici non inferiori a quelli offerti esternamente;
- offrire terapie ARV a tutti coloro che ne necessitano secondo le linee guida internazionali;
- garantire a tutti i pazienti in terapia la distribuzione dei farmaci agli orari prescritti ed i controlli ematochimici, virologici ed immunologici ai tempi richiesti;
- garantire un costante rapporto medico-paziente, con couselling specialistico continuativo teso al miglioramento dell'adesione alle terapia;
- garantire la continuità terapeutica sia ai detenuti ed internati in entrata che a quelli in uscita ovvero in trasferimento verso altri Istituti;
- garantire che quando il medico ravvisi condizioni di salute incompatibili con il regime penitenziario, si attivi senza indugio, affinchè il caso sia sottoposto all'Autorità giudiziaria competente per le determinazioni conseguenti, in conformità alla normativa vigente;
- un'adeguata formazione per tutto il personale penitenziario che gravita nell'ambito sanitario, inclusi Agenti di Polizia Penitenziaria, Educatori e Volontari;
- consapevolezza da parte degli organi sanitari responsabili della salute in carcere che ogni politica od interventi di "riduzione del danno", devono essere applicati in un contesto sanitario orientato alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento delle persone, pena il fallimento dell'effetto preventivo.
- Garantire Misure ed azioni concrete per la Prevenzione delle Patologie Correlate all'uso di sostanze stupefacenti in carcere, alle pratiche sessuali, ai tatuaggi, ecc. (contatto precoce e mirato con adeguate informazioni, estesa disponibilità di farmaci sostitutivi, programmi di screenings calibrati per durata di detenzione, offerta attiva di contact-tracing e partner notification, campagne vaccinali, programmi mirati alle differenze di genere, ecc.) anche attraverso procedure sperimentali.
- adeguate campagne di prevenzione per tutto il personale;
- interventi di educazione sanitaria rivolti alla popolazione detenuta ed internata, per prevenire e ridurre i rischi di acquisizione delle malattie virali croniche e trasmissibili in tale ambito, privilegiando possibilmente la trasmissione delle informazioni "tra pari" ed utilizzando, ove necessario, l'impiego di mediatori culturali adeguatamente ed appositamente formati.
- Garanzia di richiesta di consenso informato ed anonimato qualora desiderato, in accordo con l'Ordinamento Penitenziario.

12A03687

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA

DECRETO RETTORALE 16 marzo 2012.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana, in particolare l'ultimo comma;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1998 con il quale è stata istituita l'Università degli Studi dell'Insubria;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge n. 240/2010 che dispone che le università statali debbano provvedere a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di Organi di governo dell'Ateneo;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria emanato con decreto rettorale n. 3577 dell'11 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 2002 e successive modifiche;

Visto il decreto rettorale 209 del 21 febbraio 2011 con cui è stato costituito l'Organo preposto alla revisione dello Statuto di Ateneo ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010;

Vista la delibera del Senato Accademico del 21 luglio 2011, approvata seduta stante, con cui è stato adottato lo Statuto, inviato al MIUR con nota, prot. 13688 del 25 luglio 2011, per il controllo di legittimità e di merito di cui al citato art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota, prot. 20474 del 25 novembre 2011, con la quale MIUR ha comunicato le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo dello Statuto inviato dall'Ateneo;

Visto il testo del nuovo Statuto licenziato in data 17 febbraio 2012 dall'Organo, di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010, dopo il vaglio delle osservazioni ministeriali;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2012, approvata seduta stante, con la quale è stato espresso parere favorevole al nuovo testo dello Statuto;

Vista la delibera del Senato Accademico del 6 marzo 2012, approvata seduta stante, con la quale è stato approvato lo Statuto di Ateneo e, contestualmente, è stato disposto l'invio al MIUR;

Vista la nota, prot. 4473 del 15 marzo 2012, con la quale il MIUR ha preso atto delle modifiche al nuovo Statuto;

Decreta:

1. È emanato lo «Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria» nel testo allegato al presente decreto;

2. Lo Statuto di Ateneo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 16 marzo 2012

Il rettore: DIONIGI

ALLEGATO

STATUTO DI ATENEO

TITOLO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Università degli Studi dell'Insubria

1. L'Università degli Studi dell'Insubria (Università) è un'istituzione pubblica di alta cultura che opera nell'interesse della società mediante lo sviluppo e la trasmissione del sapere critico. Quale sede primaria di istruzione superiore e ricerca, ne afferma il ruolo essenziale per l'avanzamento delle conoscenze e il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, economico e sociale.
2. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, politico o economico.
3. Si identifica nella comunità di studenti, professori, ricercatori e personale dirigente e tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignità, nell'esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali.
4. Riconosce e tutela la libertà costituzionale della ricerca scientifica, la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e allo Spazio Europeo della Ricerca e ne fa propri principi e strumenti.
5. Promuove la qualità della ricerca scientifica su cui fonda le attività formative; valorizza le capacità individuali e collettive; favorisce la circolazione dei risultati scientifici, la loro diffusione in rete, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento d'Ateneo in materia di riservatezza e diritto d'autore.
6. Opera per attuare il diritto allo studio, con particolare riguardo ai capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, contribuendo a promuovere un'effettiva uguaglianza di opportunità.
7. Garantisce pari opportunità ai soggetti svantaggiati, promuovendo condizioni di piena inclusione nella comunità accademica; concorre alla tutela ed alla promozione del benessere dell'individuo e della collettività, nel rispetto dei propri fini istituzionali.
8. Articola la propria offerta formativa in funzione della massima apertura internazionale e interdisciplinare; favorisce l'integrazione europea degli studi universitari, anche mediante l'attivazione di Corsi di studio in lingua straniera.

Articolo 2 – Sedi

1. L'Università ha struttura bipolare, secondo le disposizioni del decreto istitutivo, e si articola su due sedi: Varese e Como. La sua organizzazione unitaria ne prevede lo sviluppo paritario, armonico ed equilibrato, favorendo le iniziative comuni e l'integrazione delle attività didattiche e di ricerca e adottando un programma di azioni teso a perfezionare l'equilibrio effettivo delle due sedi; può dislocare in altre località strutture didattiche e di ricerca collegate con una delle due sedi, nel rispetto delle norme sulla programmazione del sistema universitario.

Articolo 3 – Rapporti esterni

1. L'Università appartiene alla comunità scientifica e culturale internazionale. Ricerca, promuove e attua la mobilità del personale e degli studenti e persegue la cooperazione con altre Università e istituzioni di alta cultura nazionali ed estere.
2. Favorisce le relazioni con soggetti rappresentativi di interessi pubblici o diffusi, in Italia e all'estero.
3. Concorre a valorizzare l'identità culturale, economico-sociale, ambientale, storica e artistica del territorio insubre, promuovendo il dialogo con la società locale nella Consulta Ateneo-Territorio di cui all'articolo 30.

4. Costituisce un luogo di diffusione della conoscenza aperto a tutte le componenti istituzionali, sociali ed economiche del territorio di riferimento.

Articolo 4 – Autonomia

1. Entro i principi costituzionali, l'Università si dota di un proprio ordinamento e adotta uno Statuto di autonomia, un Codice etico e norme regolamentari sulla didattica, la ricerca scientifica, l'organizzazione amministrativa, finanziaria e contabile.
2. Assicura la libertà e l'indipendenza di ricerca e di insegnamento costituzionalmente garantite. Individua, coordina e predispone i mezzi materiali e finanziari a ciò necessari, riserva annualmente una quota delle risorse allo svolgimento e al potenziamento della ricerca, dell'alta formazione e di progetti specifici, selezionati e valutati rispetto ai risultati.
3. Può svolgere, nelle sue diverse articolazioni, attività anche retribuita da terzi, con esplicitazione dell'interesse formativo o di ricerca che giustifica l'impegno delle strutture dell'Ateneo.

Articolo 5 – Principi e obiettivi dell'organizzazione

1. L'organizzazione e le attività dell'Università sono volte a garantire la ricerca scientifica e la centralità dello studente.
2. L'Università adotta criteri organizzativi ispirati ad economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza; individua procedure atte a garantirne il miglioramento qualitativo; identifica obiettivi di breve e lungo termine e ne verifica la realizzazione. Predispone meccanismi di controllo sulla gestione amministrativa, la didattica e la ricerca scientifica e ne verifica i risultati mediante criteri trasparenti e predeterminati; i criteri di valutazione delle attività di didattica e di ricerca si conformano alle indicazioni dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) e del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.
3. Garantisce, nel rispetto della vigente normativa, la piena accessibilità degli atti e dei dati e, in particolare, di quelli necessari alle rappresentanze delle diverse componenti per l'esplicazione dei compiti ad esse attribuiti.
4. Riconosce il ruolo essenziale dell'orientamento, assicurando apposite strutture centrali e il costante raccordo tra Ateneo e istituti di istruzione secondaria superiore, per orientare la scelta agli studi universitari; predispone un servizio dedicato al *placement* per promuovere la massima occupabilità dei propri laureati.
5. Favorisce la residenzialità di studenti, docenti e personale dirigente e tecnico-amministrativo, promuovendo la realizzazione di servizi e strutture, anche con il contributo economico di soggetti esterni e sulla base di accordi e convenzioni con gli Enti territoriali.
6. Assume ogni iniziativa tesa ad innalzare la qualità professionale dei dipendenti, valorizzandone l'apporto individuale; garantisce condizioni di sicurezza e benessere negli ambienti di studio e di lavoro attraverso la prevenzione e la valutazione dei rischi, l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale esposto.
7. Promuove e sostiene, anche con proprie risorse, l'attività associativa in ambito culturale, sportivo e ricreativo di studenti, docenti e personale dirigente e tecnico-amministrativo.

Articolo 6 – Risorse e finanziamenti

1. Il finanziamento dell'Università è alimentato da trasferimenti dello Stato e degli Enti pubblici; da elargizioni, liberalità e lasciti; da entrate proprie, compresa la contribuzione degli studenti; da redditi patrimoniali e prestazioni a favore di terzi; dal ricorso al credito, di norma per il finanziamento di spese di investimento.
2. Le risorse destinate alle strutture sono ripartite secondo criteri oggettivi, certi e predeterminati.

3. Nella ripartizione delle risorse tra le due sedi si tiene conto dell'esigenza di un loro sviluppo equilibrato, delle strutture già in esse presenti e delle rispettive specifiche vocazioni. A ciascuna sede o struttura è assicurata la disponibilità delle risorse ad essa spettanti per effetto di attribuzioni di soggetti pubblici o privati.

Articolo 7 - Principi di comportamento e Codice etico

1. I professori, i ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini dell'Università, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo e delle deliberazioni degli Organi collegiali. Essi sono tenuti altresì ad assumere, nei rapporti reciproci e con soggetti esterni, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione universitaria e conformi alle disposizioni del Codice etico.
2. Il Codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto delle differenze individuali, stabilisce i doveri e le responsabilità nei confronti dell'istituzione universitaria e le regole di condotta nell'ambito della comunità, ad integrazione di quelle stabilite dall'ordinamento della Repubblica e dagli altri ordinamenti, nazionali, regionali e internazionali, cui questo rinvia. Le norme del Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale, tenendo conto dei caratteri specifici dell'istituzione universitaria.
3. Il Codice etico è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
4. Il Codice etico, nel rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, definisce le procedure di contestazione delle violazioni e le garanzie per i soggetti coinvolti.
5. Le sanzioni per la violazione del Codice etico sono: l'invito alla cessazione della condotta, il richiamo orale, il richiamo scritto.
6. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non attratte entro la competenza del Collegio di disciplina di cui all'articolo 32 in ragione della rilevanza anche sul piano disciplinare della condotta, decide, su proposta del Rettore, il Senato accademico per le sanzioni del richiamo orale e scritto.

TITOLO SECONDO – ORGANI DI ATENEO

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

Sezione I – Norme generali

Articolo 8 - Riunioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali dell'Università si riuniscono nelle due sedi, secondo un criterio di rotazione. Riunioni straordinarie possono essere indette in una sede, qualora si affrontino temi specificamente riferiti ad essa.

Articolo 9 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ricercatori di ruolo che abbiano optato per il tempo pieno e assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca all'interno degli Organi dell'Università è riservato agli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, a ciclo unico e di Dottorato.

Articolo 10 - Cariche accademiche e incompatibilità

1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore e il Prorettore vicario, limitatamente alla partecipazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.
2. Se eletti a far parte del Senato accademico, i Direttori di Dipartimento non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quella di Direttore.
3. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono inoltre:
   a. ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente di Scuola di specializzazione;
   b. far parte del Consiglio direttivo di Scuola di specializzazione;
   c. rivestire alcun incarico di natura politica o amministrativa per la durata del mandato;
   d. ricoprire la carica di Rettore, far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche;
   e. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e nell'ANVUR.

Articolo 11 - Decadenza dall'incarico per assenza ingiustificata

1. In carenza di valida giustificazione presentata in forma scritta, l'assenza di un componente del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione per tre sedute consecutive determina la decadenza dall'incarico.

Articolo 12 - Rappresentanza di genere nelle liste elettorali

1. Il Regolamento generale di Ateneo garantisce che nelle liste per l'elezione dei componenti degli Organi collegiali nessuno dei generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Sezione II – Organi dell'Università

Articolo 13 - Organi di governo, di gestione, di controllo e di garanzia

1. L'Università opera come un sistema complesso e integrato in tutte le sue componenti e riflette al proprio interno la distinzione fra attività di indirizzo, di gestione, di controllo e di garanzia.
2. Sono Organi di indirizzo:
   a. il Rettore;
   b. il Senato accademico;
   c. il Consiglio di amministrazione.
3. È organo gestionale:
   a. il Direttore generale.
4. Sono Organi di controllo:
   a. il Nucleo di valutazione, per l'attività scientifica, didattica e amministrativa;
   b. il Collegio dei Revisori, per la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.
5. È organo di garanzia:
   a. il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Sezione III – Rettore

Articolo 14 – Funzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ed esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; vigila sull'effettivo perseguimento delle finalità e degli obiettivi fissati dalla legge, dallo Statuto e dagli atti generali d'Ateneo ed esercita a tal fine i poteri che la legge gli riconosce. In particolare:
   a. convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;
   b. in casi straordinari di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente alla prima adunanza utile successiva;
   c. promulga i Regolamenti;
   d. emana i decreti di nomina delle cariche accademiche;
   e. stipula i contratti per attività di insegnamento a norma dell'articolo 23, legge n. 240 del 2010;
   f. sottopone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
   g. presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico d'Ateneo di esercizio, il bilancio consolidato con le proprie aziende / società / enti controllati, sentito il parere espresso dal Senato accademico;
   h. propone al Consiglio di amministrazione l'assegnazione dell'incarico di Direttore generale, acquisito il parere del Senato accademico;
   i. ha poteri di impulso dei procedimenti disciplinari, secondo la normativa vigente;
   j. può irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, sentito il parere del Collegio di disciplina;
   k. sviluppa e promuove i rapporti con la comunità e le istituzioni territoriali in collaborazione con il Prorettore vicario;
   l. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dallo Statuto.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, sentito il Prorettore vicario, può nominare uno o più delegati scelti tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Università, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica analiticamente le funzioni e gli ambiti di competenza del delegato.

Articolo 15 – Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno in servizio presso le Università italiane ed è nominato dal Ministro. Dura in carica sei anni, non è immediatamente rieleggibile e non può essere designato Prorettore vicario nel sessennio immediatamente successivo.
2. L'elettorato attivo è attribuito ai professori, ai ricercatori, anche a tempo determinato, ai rappresentanti degli studenti negli Organi di governo dell'Ateneo, nei Consigli di Dipartimento o nelle Scuole e a tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo, il cui voto è ponderato nella misura del venticinque per cento rispetto al numero dei professori e ricercatori, anche a tempo determinato.
3. L'elezione del Rettore per il sessennio successivo si svolge nel periodo tra il 1 e il 31 luglio. L'elezione è indetta dal decano del corpo accademico, con atto che disciplina anche le procedure per la presentazione delle candidature nel corso del mese di maggio precedente all'elezione.
4. Secondo le modalità procedurali disposte dal decano, nel corso del mese di maggio antecedente l'elezione vengono rese pubbliche le candidature alla carica di Rettore e i connessi programmi. Ciascuno dei candidati presenta contestualmente alla candidatura il proprio programma elettorale, che viene pubblicato senza dilazioni sul portale informatico dell'Università, ed esprime l'indicazione vincolante del candidato alla carica di Prorettore vicario, individuandolo tra i professori di prima fascia a tempo pieno incardinati nella sede diversa dalla propria, avente i medesimi requisiti soggettivi del candidato Rettore, secondo le previsioni regolamentari.
5. Viene eletto il candidato che consegue, nelle prime tre votazioni, la maggioranza assoluta dei voti. La votazione è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto, ponderata ai sensi del comma 2. Le votazioni dovranno svolgersi in giorni non consecutivi entro il mese di luglio.
6. Se l'elezione non è avvenuta nelle prime tre votazioni, anche per il mancato raggiungimento del quorum di validità, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il candidato con maggiore anzianità nei ruoli universitari e, in ulteriore subordine, con maggior anzianità anagrafica.
7. In caso di anticipata cessazione del mandato, il decano del corpo accademico indice nuove elezioni nel termine di quaranta giorni dalla data della cessazione o mancata accettazione.

Sezione IV – Prorettore vicario

Articolo 16 – Nomina del Prorettore vicario

1. Il Prorettore vicario è nominato dal Rettore in conformità con l'indicazione espressa all'atto della presentazione della propria candidatura. Come il Rettore, dura in carica sei anni e il suo mandato non è immediatamente rinnovabile. Cessa dalle funzioni con l'entrata in carica del nuovo Rettore.
2. Il Prorettore vicario decade automaticamente qualora venga approvata dal corpo elettorale la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera *p)*.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato del Prorettore vicario, il Rettore propone al Senato accademico la designazione del nuovo Prorettore vicario per il periodo residuo, individuato tra i professori di prima fascia a tempo pieno, incardinati nella sede diversa dalla propria. Nella tornata elettorale successiva, il Prorettore vicario subentrante può essere nuovamente designato a tale carica solo se il precedente mandato è durato meno di tre anni.

Articolo 17 – Funzioni del Prorettore vicario

1. Nella sede di competenza ed entro le linee programmatiche espresse dagli Organi di indirizzo dell'Ateneo il Prorettore vicario esercita le seguenti funzioni:
   a. funzione di vigilanza;
   b. funzione di coordinamento;
   c. stipula i contratti per attività di insegnamento *ex* articolo 23 della legge n. 240 del 2010 riguardanti la sede di competenza;
   d. verifica l'effettività delle azioni e dei programmi tesi a garantire lo sviluppo paritario della propria sede.
2. Il Prorettore vicario contribuisce a sviluppare e promuovere i rapporti con la comunità e le istituzioni territoriali di riferimento, in collaborazione con il Rettore.
3. Il Prorettore vicario rappresenta l'Ateneo in caso di assenza o impedimento del Rettore, esercitandone le funzioni e, in caso di cessazione anticipata del mandato di questi, fino all'entrata in carica del nuovo Rettore a seguito di nuove elezioni.

Sezione V – Senato accademico

Articolo 18 – Composizione e durata del mandato

1. Il Senato accademico è composto da:
   a. il Rettore, che lo presiede;
   b. il Prorettore vicario;
   c. due rappresentanti degli studenti per ciascuna delle due sedi;
   d. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per ciascuna delle due sedi;
   e. quindici rappresentanti dei docenti di ruolo, dei quali almeno due ordinari, due associati e due ricercatori di ruolo; di tali quindici docenti, cinque Direttori di Dipartimento, eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei seguenti ambiti disciplinari: ambito medico; ambito naturalistico-informatico-umanistico; ambito delle scienze esatte; ambito economico; ambito giuridico-sociale.
2. I soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) sono eletti da ciascuna categoria di appartenenza, fatta eccezione per i Direttori di Dipartimento, che vengono eletti dai professori e ricercatori, con votazione separata rispetto a quella dei rispettivi rappresentanti di fascia.
3. Il Regolamento generale individua dispositivi atti a garantire l'equilibrata rappresentanza delle sedi, degli ambiti e dei settori scientifico-disciplinari non altrimenti rappresentati e disciplina le procedure per la sostituzione dei Direttori di Dipartimento eletti in Senato accademico, alla scadenza dei rispettivi mandati dipartimentali.
4. Il Senato accademico dura in carica quattro anni.
5. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale.
6. Il mandato dei componenti elettivi è di durata quadriennale ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.
7. Alle sedute partecipa il Direttore generale, senza diritto di voto.

Articolo 19 – Funzioni del Senato accademico

1. Il Senato accademico:
   a. delibera le modifiche allo Statuto e al Regolamento generale di Ateneo, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti;
   b. approva i Regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di amministrazione, sui quali esprime parere;

c. approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca, ed il Codice etico; la delibera sul Regolamento didattico e il parere del Consiglio di amministrazione devono essere adottati a maggioranza assoluta dei componenti;
d. può nominare apposite commissioni istruttorie incaricate a definire i contenuti dei Regolamenti di Ateneo o proposte rispetto a temi specifici, con la partecipazione di tutte le fasce della componente docente e del personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo, competente per materia;
e. formula proposte ed esprime un parere obbligatorio sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, esprimendosi sulla priorità nella destinazione delle risorse e sui criteri di ripartizione delle medesime;
f. esprime parere obbligatorio sul bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, sul bilancio unico d'Ateneo di esercizio, sul bilancio consolidato con le proprie aziende / società / enti controllati e sul piano edilizio annuale e triennale;
g. esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione del reclutamento del personale in ordine alla equilibrata ripartizione delle risorse tra le strutture didattiche e di ricerca, e di servizio, nonché per l'amministrazione centrale;
h. esprime parere obbligatorio sui criteri dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
i. formula proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione, in ordine all'istituzione, alla modificazione e alla disattivazione delle strutture di cui agli articoli 34-53 nonché dei Centri di servizi, di ricerca, speciali ed interuniversitari;
j. formula proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione, in ordine all'istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione di Corsi di studio e alla dislocazione delle strutture didattiche e di ricerca collegate con una delle due sedi;
k. assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca e dei servizi agli studenti;
l. nel rispetto delle norme vigenti, può stabilire annualmente, previo parere del Consiglio di amministrazione, il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta dei Dipartimenti interessati, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;
m. designa i componenti del Nucleo di valutazione e il Presidente del Collegio dei Revisori;
n. propone al Rettore una lista di tre nominativi in rappresentanza del territorio di ciascuna delle due sedi per la designazione dei componenti esterni del Consiglio di amministrazione;
o. dirime gli eventuali conflitti fra i Dipartimenti e le altre strutture dell'Università;
p. propone al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, nel secondo biennio del mandato di quest'ultimo;
q. esprime parere in ordine al conferimento dell'incarico di Direttore generale;
r. delibera la designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 21, comma 3.

Articolo 20 – Modalità di votazione

1. Il Senato accademico adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. La seduta è valida in presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Sezione VI – Consiglio di amministrazione

Articolo 21 – Composizione e durata del mandato

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
   a. il Rettore, che lo presiede;
   b. il Prorettore vicario;
   c. due rappresentanti degli studenti eletti in ragione di uno per ciascuna delle due sedi;
   d. un appartenente al personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo dell'Ateneo;
   e. tre docenti di ruolo dell'Ateneo, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore di ruolo;
   f. due esterni che non siano stati nei ruoli e negli Organi dell'Università nei tre anni solari precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.
2. I soggetti di cui alla lettera c) sono eletti dagli studenti delle due sedi costituiti in due collegi elettorali.
3. Ai fini della designazione dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), il Rettore propone al Senato accademico, nell'ambito di una lista formata anche sulla base di avvisi pubblici, una scelta corredata da specifiche motivazioni di candidati che abbiano reso pubblico il proprio *curriculum* sul portale informatico dell'Ateneo e siano in possesso di esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale ovvero di comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per lo svolgimento di funzioni di interesse generale, quali requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il numero delle candidature proposte al Senato accademico deve essere pari al doppio o comunque superiore al numero dei componenti da designare. Il Senato delibera la designazione dei consiglieri, a maggioranza dei due terzi dei componenti e a scrutinio palese.
4. Per l'individuazione dei due esperti esterni ai ruoli dell'Ateneo viene adottata la seguente procedura: gli Enti locali sottoscrittori dell'accordo di programma istitutivo dell'Ateneo e con sede a Como e Varese, designano, congiuntamente e per ciascuna delle due sedi di cui all'art. 2, tre nominativi tra i candidati che abbiano inviato domanda all'Ateneo secondo indicazioni contenute in specifico avviso pubblico. Devono essere garantite le caratteristiche indicate all'art. 21 comma 1 lettera f). Anche i titoli dei candidati esterni devono attestare esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, ovvero la comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per lo svolgimento di funzioni di interesse generale; i *curricula* sono resi pubblici sul portale informatico dell'Università. Gli esperti sono nominati, uno per ciascuna sede di cui all'art. 2, con Decreto rettorale.
5. Su convocazione del Consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti di Enti pubblici e privati e le persone fisiche che concorrono al finanziamento dell'Università versando un contributo annuo non inferiore all'importo minimo determinato dal Consiglio di amministrazione.
6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
7. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale.
8. Il mandato dei componenti è di durata quadriennale ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.
9. Alle sedute partecipa il Direttore generale senza diritto di voto.

Articolo 22 – Modalità di votazione

1. Il Consiglio di amministrazione adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. La seduta è valida in presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 23 – Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo strategico, di vigilanza e di controllo sulla gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell'Ateneo. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
   a. approva il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e gli altri Regolamenti; la delibera sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti**;**
   b. conferisce l'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico;
   c. in base ai criteri di cui all'articolo 5, comma 2, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, approva il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, sul bilancio unico d'Ateneo di esercizio, sul bilancio consolidato con le proprie aziende / società / enti e il piano edilizio annuale e triennale;
   d. approva la programmazione del reclutamento annuale e triennale del personale, tenuto conto delle priorità e dei criteri espressi dal Senato accademico;
   e. delibera sulle convenzioni, i contratti e le spese che riguardano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, per quanto di competenza;
   f. delibera, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico, in ordine all'attivazione, la modificazione e la disattivazione di Corsi di studio e alla dislocazione delle strutture per la didattica e la ricerca collegate con una delle due sedi;
   g. delibera l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture di cui agli articoli 34-53 e dei Centri di servizi, di ricerca, speciali ed interuniversitari, previo parere del Senato accademico;
   h. in coerenza con i programmi di sviluppo, delibera il piano annuale e triennale dell'edilizia per l'assegnazione degli spazi;
   i. approva la proposta di chiamata, di trasferimento, di destinazione di posti di professore e di ricercatore di ruolo da parte del Dipartimento;
   j. applica, senza le rappresentanze degli studenti, la sanzione disciplinare ovvero dispone l'archiviazione del procedimento disciplinare, su parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, relativamente ai professori e ricercatori universitari;
   k. delibera in ordine ai contributi a carico degli studenti, sentito il Senato accademico;
   l. delibera in ordine all'ammontare dell'indennità dovuta al personale che svolge funzioni istituzionali o assume specifiche responsabilità e a quella dei componenti del Collegio dei Revisori e del Nucleo di valutazione;
   m. delibera, in assenza degli interessati, in ordine all'ammontare dell'indennità di funzione dovuta al Rettore e al Prorettore vicario;
   n. esercita ogni altra funzione deliberativa secondo le norme di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

CAPO II – ALTRI ORGANI DI ATENEO

Sezione I – Nucleo di valutazione di Ateneo

Articolo 24 – Composizione, prerogative e atti

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo si compone di nove membri, di cui:
   a. cinque membri esterni all'Ateneo e due interni, scelti tra studiosi ed esperti con elevata qualificazione professionale, di cui due esperti in materia di valutazione anche non accademica;
   b. due studenti eletti in rappresentanza delle due sedi
2. Il Nucleo di valutazione resta in carica per un triennio, fatta eccezione per la componente studentesca il cui mandato è biennale.
3. I membri del Senato accademico e quelli del Consiglio di amministrazione, nonché i Direttori di Dipartimento, non possono far parte del Nucleo di valutazione.
4. I membri del Nucleo di valutazione sono individuati dal Senato accademico e nominati dal Rettore e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente. Il coordinatore è individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.
5. L'Università assicura al Nucleo di valutazione autonomia operativa e pieno accesso ai dati e alle informazioni necessari all'espletamento del mandato nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
6. Il Nucleo di valutazione trasmette annualmente al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sulle valutazioni effettuate ed esprime, su richiesta delle autorità accademiche, pareri non vincolanti.

Articolo 25 – Funzioni

1. In conformità con la normativa universitaria vigente, il Nucleo di valutazione adotta sistemi di valutazione della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca dei Dipartimenti, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, tenendo in massima considerazione il livello e la qualità dell'internazionalizzazione dei risultati conseguiti nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Verifica la congruità delle delibere dei Dipartimenti relative al *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento.
3. In raccordo con l'attività dell'ANVUR, esercita le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale.
4. Svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente.

Sezione II - Collegio dei Revisori

Articolo 26 – Composizione

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Rettore e si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente, scelto tra i componenti effettivi, è designato dal Senato accademico fra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; un membro effettivo e uno supplente sono designati dal MIUR. Almeno due tra i componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

Articolo 27 – Competenze

1. Il Collegio dei Revisori è organo di vigilanza e controllo dell'attività finanziaria con il compito di effettuare la revisione amministrativo-contabile dell'Ateneo.
2. Il Collegio dei Revisori:
   a. esamina il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico d'Ateneo di esercizio, il bilancio consolidato con le proprie aziende, società, enti, redigendo apposite relazioni;
   b. compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università e delle altre strutture organizzative di gestione, sottoponendo al Consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione delle stesse;
   c. accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili sia dell'Università sia delle altre strutture organizzative di gestione;
   d. effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori;
   e. svolge ogni altra attività richiesta dalla normativa in vigore.

Articolo 28 – Funzionamento

1. Le riunioni del Collegio dei Revisori si svolgono su iniziativa del Presidente, cui compete la convocazione. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi apposito verbale trasmesso al Rettore, che ne darà diffusione in Consiglio di amministrazione.
2. Nelle determinazioni del Collegio dei Revisori, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
3. I Componenti del Collegio dei Revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Sezione III – Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Articolo 29 – Comitato Unico di Garanzia

1. In attuazione dell'articolo 21, legge 4 novembre 2010, n. 183, è istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) operante per tutte le componenti della comunità universitaria, nelle forme e modalità definite dal Regolamento generale.

Sezione IV – Consulta Ateneo-Territorio

Articolo 30 – Composizione e funzione

1. La Consulta Ateneo-Territorio è sede di interlocuzione tra i rappresentanti dell'Università e le realtà istituzionali, professionali e associative dei territori di riferimento.
2. Le attività della Consulta sono finalizzate al confronto delle rispettive priorità e attese in ordine ai percorsi formativi nonché a valorizzare l'integrazione tra didattica, formazione, cultura e attività produttive.
3. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno in ciascuna delle due sedi ed è composta da:
   a. Rettore, Prorettore vicario e due docenti per sede delegati dal Rettore;
   b. un rappresentante per ciascuno degli Enti locali territoriali sottoscrittori dell'accordo di programma istitutivo dell'Ateneo ovvero degli Enti di raccordo fra Enti locali e imprese;
   c. un rappresentante per ciascuna delle due Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Province di Varese e di Como;
   d. un rappresentante degli studenti per ciascuna delle sedi, designato tra i rappresentanti degli studenti negli Organi di governo dell'Ateneo.

4. L'Università garantisce il supporto organizzativo e amministrativo, assicurando il necessario raccordo tra le iniziative della Consulta e i soggetti di volta in volta coinvolti nella loro realizzazione.

Sezione V – Consiglio Generale degli studenti (CGS)

Articolo 31 – Composizione e funzioni

1. Il Consiglio Generale degli Studenti (CGS) esercita funzioni di coordinamento delle rappresentanze studentesche d'Ateneo nonché funzioni consultive e propositive su ogni materia riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti; dura in carica due anni e la sua composizione rappresenta in modo paritario le due sedi dell'Università.
2. Il CGS promuove i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei.
3. In prima applicazione, le modalità di designazione dei componenti sono definite dalle rappresentanze degli studenti negli Organi di governo. Nella sua prima riunione, il CGS si dota di un proprio Regolamento sul funzionamento dell'organo individuando eventualmente modalità anche diverse di designazione dei componenti.
4. L'Università assicura al CGS le strutture necessarie all'espletamento del mandato dei componenti.

Sezione VI – Collegio di disciplina

Articolo 32 – Composizione e funzioni

1. Il Collegio di disciplina è composto da nove docenti di ruolo a tempo pieno e si articola in tre sezioni omogenee rispettivamente composte da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, individuati tra soggetti dotati di adeguate competenze e designati dal Rettore, previo parere del Senato accademico. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime in merito parere conclusivo. Opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo, in conformità alle disposizioni della normativa vigente.
2. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere designati consecutivamente.

Sezione VII – Comitato Sportivo Universitario (CSU)

Articolo 33 – Composizione e funzione

1. Il Comitato Sportivo Universitario (CSU) sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e al programma di sviluppo delle relative attività.
2. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.
3. L'attivazione e la realizzazione dei programmi deliberati dal CSU e la gestione degli impianti sportivi universitari possono essere affidate mediante convenzione a enti pubblici e privati che operano nel settore sportivo.
4. L'Università sostiene le attività del CSU con apposito finanziamento.

TITOLO TERZO - STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

CAPO I – Dipartimento

Articolo 34 – Finalità

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di base dell'Università, sede istituzionale delle attività di ricerca, didattiche e formative a tutti i livelli e delle attività correlate o accessorie rivolte all'esterno. E' unità di gestione e ha autonomia gestionale e di *budget*; disciplina ogni propria attività e competenza, dotandosi di un Regolamento, nel rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
2. Promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del diritto di ognuno di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Utilizza le risorse per la ricerca e la didattica sulla base di *budget* e di obiettivi comunicati al Senato accademico.
3. Assicura il funzionamento dei Corsi di Laurea e degli altri Corsi di studio attivati a norma del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Dispone di una dotazione di funzionamento assegnata dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri indicati all'articolo 5, comma 2, commisurata anche al numero degli afferenti e, per la parte riservata all'attività didattica, anche al numero degli iscritti ai Corsi di studio di cui sia referente principale, a norma dell'articolo 35, comma 3. Il Direttore generale, in funzione delle esigenze didattiche, di ricerca e di gestione e in applicazione di criteri generali definiti dal Consiglio di amministrazione, assegna al Dipartimento un segretario amministrativo e il personale tecnico e amministrativo, sentito al riguardo il Direttore del Dipartimento.

Articolo 35 – Costituzione

1. Il Dipartimento è costituito sulla base di un motivato progetto scientifico-didattico proposto da professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Università, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per metodo o per finalità di ricerca, anche multidisciplinare, coerenti alle prospettate esigenze didattiche. La proposta di costituzione deve essere sottoscritta da un numero minimo di trentacinque tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato. È costituito e disattivato con decreto del Rettore, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
2. Ogni professore e ricercatore afferisce ad un solo Dipartimento mediante chiamata o opzione, entro un mese dalla presa di servizio e può anche successivamente modificare tale scelta. Il Dipartimento può esprimere motivato parere contrario all'opzione di afferenza o alla scelta di modifica; in tal caso delibera, al riguardo, il Senato accademico.
3. Ciascun Dipartimento è referente principale o referente associato di Corsi di studio e, per la gestione di essi, assume gli impegni che ne conseguono, come determinati dal comma 4 e dagli articoli 43-46.
4. Il Dipartimento è referente principale di un Corso di studio quando viene erogata da suoi afferenti una quota di norma non inferiore al cinquanta per cento, e comunque maggioritaria, dei crediti dei relativi insegnamenti. È referente associato quando viene erogata da suoi afferenti una quota significativa, di norma non inferiore al venti per cento dei crediti dei relativi insegnamenti. L'impegno di ciascun Dipartimento ad assolvere le funzioni di referente principale e di referente associato di Corsi di studio, nonché ad assicurare per almeno un triennio accademico i conseguenti requisiti minimi di docenza è formalizzato all'atto di costituzione del Dipartimento e ne è verificata la persistenza ogni tre anni dagli Organi di governo dell'Università. Le eventuali variazioni di tale impegno, proposte dal Dipartimento interessato, sono deliberate dagli Organi di governo.

5. In ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, il Dipartimento può essere articolato in sezioni senza aggravio nei costi di gestione e di personale, secondo le modalità fissate dal Regolamento del Dipartimento.
6. La proposta di costituzione di un Dipartimento deve contenere:
   a. l'indicazione della sede amministrativa;
   b. l'elenco dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e a ciclo unico dei quali il Dipartimento è referente principale o associato;
   c. l'elenco dei Corsi e delle Scuole di Dottorato e di Specializzazione operanti presso il Dipartimento o cui il Dipartimento collabora;
   d. l'elenco, corredato dai *curricula* scientifici dei professori e ricercatori che intendono afferire;
   e. l'indicazione del fabbisogno di spazi e di personale tecnico-amministrativo ritenuti necessari, tenuto conto delle disponibilità di cui l'eventuale struttura o strutture preesistenti hanno usufruito.
7. I settori scientifico-disciplinari di interesse del Dipartimento sono indicati nel decreto istitutivo; possono essere modificati con delibera del Senato accademico.
8. Se il numero degli afferenti scende, per un periodo superiore all'anno al di sotto della soglia di consistenza numerica minima e non ci sono prospettive di poterla ricostituire nel corso dell'esercizio successivo, il Dipartimento viene disattivato.

Sezione I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 36 – Organi

1. Sono Organi del Dipartimento:
   a. il Direttore;
   b. il Consiglio;
   c. la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. Il Regolamento di Dipartimento può prevedere l'istituzione di una Giunta e di Consigli di Corso di studio, anche riunendo più corsi affini. In caso di mancata costituzione di tali Consigli, il Regolamento prevede la designazione di un Responsabile ed eventualmente di un Comitato di responsabili, dotati di specifiche attribuzioni. Il Regolamento può prevedere l'istituzione di commissioni delegate allo svolgimento di compiti specifici.

Articolo 37 – Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento.
2. Il Direttore:
   a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ove costituita, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
   b. è responsabile della gestione del Dipartimento;
   c. promuove e coordina le attività del Dipartimento, vigila su di esse e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;
   d. nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali, in conformità al Regolamento didattico d'Ateneo;
   e. approva, ove previsto, gli atti relativi alla partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico;
   f. ha potere di rappresentanza nei confronti di terzi e stipula convenzioni e contratti nei limiti previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
   g. assegna al personale tecnico-amministrativo i compiti istituzionali;
   h. esercita tutte le ulteriori attribuzioni funzionali a garantire il buon andamento del Dipartimento.

3. Il Direttore può designare, scegliendo tra i professori, un Direttore vicario che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento ed è nominato con decreto del Rettore. In mancanza di designazione o in caso di impedimento del Direttore vicario, i compiti relativi sono svolti dal decano del Dipartimento.
4. In caso straordinario di necessità e urgenza, il Direttore assume i provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta, ove costituita, da sottoporre a ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile successiva.

Articolo 38 – Elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione plenaria, tra i professori di ruolo che hanno optato per il tempo pieno e che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
3. L'elezione del Direttore ha luogo, in prima convocazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e, nelle convocazioni successive, a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza dei presenti, purché questi ultimi siano almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Sia in prima convocazione sia nelle convocazioni successive può essere previsto lo svolgimento di più votazioni.
4. Qualora non si consegua l'elezione dopo tre votazioni, anche nel caso di elezioni non valide per difetto del numero dei votanti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggior anzianità anagrafica.
5. Le sedute del Consiglio per l'elezione del Direttore sono convocate dal decano del Dipartimento. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, salvo il caso previsto al comma 4.
6. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.

Articolo 39 – Consiglio di Dipartimento. Composizione

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
   a. i professori di ruolo, anche in aspettativa per attività di studio e ricerca;
   b. i ricercatori di ruolo;
   c. i ricercatori a tempo determinato;
   d. una rappresentanza elettiva pari al cinquanta per cento delle unità di personale tecnico-amministrativo assegnate al Dipartimento garantendo l'elezione di almeno una unità del personale tecnico e una del personale amministrativo;
   e. una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio del Dipartimento pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta;
   f. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun Corso di Dottorato attivato nel Dipartimento;
   g. partecipa alle sedute del Consiglio, con funzioni di segretario e senza diritto di voto, il Segretario amministrativo del Dipartimento.
2. Fatta salva la composizione prevista dall'articolo 40, comma 2, lettere m) e o), le proposte al Consiglio di amministrazione relative a richieste e a destinazione di posti di professore e ricercatore o alle modalità di copertura dei posti assegnati nonché, in genere, tutte le deliberazioni concernenti le persone di professori o ricercatori, sono adottate dal Consiglio nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. A tali deliberazioni non concorrono i rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), del comma 1.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Se la legge o lo Statuto non prevedono diversamente, il Consiglio adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 40 – Consiglio di Dipartimento. Attribuzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento (Consiglio) è l'organo responsabile della programmazione, delle attività del Dipartimento e dell'uso delle risorse ad esse destinate.
2. A tale fine il Consiglio provvede a:
   a. approvare il Regolamento di Dipartimento, a maggioranza dei componenti;
   b. deliberare annualmente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, in ordine ai criteri generali sull'uso delle risorse disponibili, il loro impiego ai fini della ricerca, della didattica e del reclutamento di personale docente e tecnico-amministrativo;
   c. deliberare sulla proposta di istituzione, attivazione e soppressione di Corsi di studio nonché sull'istituzione e la soppressione dei relativi Consigli di Corso, ovvero sulla designazione dei Responsabili o del Comitato di responsabili, quando i Consigli non sono costituiti;
   d. proporre l'attivazione e la collaborazione a Corsi di Dottorato di ricerca, a Scuole di Dottorato e a Scuole di Specializzazione, eventualmente in concorso con altri Dipartimenti anche appartenenti ad altri Atenei e con altri soggetti regolarmente accreditati nonché a promuoverne, per quanto di competenza, le attività relative;
   e. formulare richieste al Consiglio di amministrazione in ordine alle esigenze di personale, di spazi e di risorse finanziarie, da commisurare in relazione all'attività didattica e di ricerca svolta e programmata, ai connessi servizi di supporto e alle risorse disponibili, in coerenza con la programmazione triennale di Ateneo;
   f. nel caso previsto dall'articolo 43, comma 5, deliberare in ordine alla costituzione della Scuola;
   g. coordinare annualmente i piani di studio e le attività didattiche, nonché le attività di orientamento di propria competenza, in collaborazione con i servizi centrali dell'Ateneo a ciò preposti;
   h. deliberare annualmente l'attivazione degli insegnamenti dei Corsi di studio gestiti dal Dipartimento;
   i. deliberare annualmente su affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento, in base ai criteri fissati dal Regolamento del Dipartimento;
   j. assegnare annualmente ai docenti i compiti didattici;
   k. approvare annualmente la programmazione degli impegni didattici e organizzativi dei docenti, garantendo che una parte della dotazione finanziaria sia specificamente destinata alla copertura di insegnamenti e moduli affidati, con il loro consenso, ai ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento, tenendo conto del trattamento economico aggiuntivo dei ricercatori affidatari;
   l. nella composizione di cui all'articolo 39, comma 2, deliberare la formulazione di motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla richiesta e alla destinazione di posti di professore di prima e di seconda fascia ovvero in merito alla richiesta di trasferimento da altra sede di ricercatore di ruolo;
   m. deliberare, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, sulla proposta al Consiglio di amministrazione di indizione della procedura per la chiamata di ricercatori a tempo determinato;
   n. nella composizione di cui all'articolo 39, comma 2, deliberare, all'esito delle procedure di reclutamento, sulle proposte al Consiglio di amministrazione per la copertura dei posti di propria pertinenza, con indicazione dell'impegno didattico da attribuire a coloro di cui si propone la chiamata ovvero, se si tratta di ricercatori di ruolo, di cui si propone il trasferimento da altra sede;
   o. deliberare, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, all'esito della procedura di selezione, a norma del Regolamento di Ateneo, la proposta al Consiglio di amministrazione per l'assunzione di ricercatore a tempo determinato;

p. esprimere parere sulle richieste di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare avanzata dai docenti;
q. esercitare le competenze del Consiglio di Corso, quando nel Dipartimento è attivato un solo Corso di studi;
r. approvare una proposta di *budget* che confluirà nel bilancio unico di Ateneo.

Articolo 41 – Commissione paritetica docenti-studenti. Composizione

1. Fanno parte della Commissione non più di cinque studenti designati dai loro rappresentanti nei Consigli di Corso di studio ovvero, in mancanza, in Consiglio di Dipartimento e un pari numero di professori e ricercatori, anche a tempo determinato. Ove possibile, i componenti della Commissione paritetica appartengono alle diverse aree disciplinari presenti nei Corsi di studio attivati. I docenti sono nominati dal Direttore su proposta del Consiglio di Dipartimento.
2. Le funzioni di Presidente e di Vice-presidente sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente.

Articolo 42 – Commissione paritetica docenti-studenti. Funzioni

1. La Commissione paritetica docenti-studenti svolge attività di monitoraggio in materia di offerta formativa, qualità della didattica e dei servizi agli studenti gestiti dal Dipartimento ed individua indicatori per valutarne i risultati; formula pareri sull'attivazione o la soppressione di insegnamenti e Corsi di studio ed elabora proposte per migliorare prestazioni didattiche ed efficienza delle strutture formative, sottoponendoli al Consiglio di Dipartimento.

Sezione II – CORSI DI STUDIO

Articolo 43 – Istituzione e gestione dei Corsi di studio

1. Al Dipartimento afferiscono i Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e a ciclo unico, Corsi di specializzazione e Corsi di Dottorato, di seguito complessivamente denominati Corsi di studio. Essi possono essere istituiti, eventualmente, con il concorso di più Dipartimenti a norma dell'articolo 35, commi 3 e 4.
2. I Dipartimenti possono inoltre istituire Corsi di master, Corsi post-laurea e altri Corsi con finalità di perfezionamento, di aggiornamento e riqualificazione professionale, di preparazione all'esercizio delle professioni e di educazione permanente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati e con Università nazionali ed estere.
3. I Corsi di cui ai commi precedenti sono istituiti e regolati secondo le modalità stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo, in conformità alla normativa vigente.
4. La gestione didattica dei Corsi di studio è esercitata di norma dal Consiglio del Dipartimento loro referente principale.
5. Qualora uno o più Corsi di studio siano istituiti con il concorso di due o più Dipartimenti, quali referenti principali o associati, a norma dell'articolo 35, comma 4, la gestione della didattica di tali Corsi può essere coordinata dalla Scuola di cui all'articolo 46, la cui costituzione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere conforme del Senato accademico, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati.

Articolo 44 – Consiglio di Corso. Composizione e competenze

1. Il Consiglio di Corso è composto dai docenti titolari di insegnamenti indicati nel Regolamento didattico del Corso di studio e da una rappresentanza elettiva degli studenti del Corso di studio gestito dal Consiglio, pari ad almeno il quindici per cento dei professori e ricercatori.
2. Se un insegnamento è comune a più Corsi, il Regolamento generale di Ateneo individua i criteri per la partecipazione dei docenti ai diversi Consigli di Corso e dispone in ordine alla loro eventuale opzione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai Corsi di Laurea triennale dell'area sanitaria, per i quali la composizione e le modalità di partecipazione dei docenti al Consiglio di Corso sono disciplinate da un apposito Regolamento del Corso stesso, in ottemperanza alle normative vigenti.

4. Il Consiglio di Corso assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del Corso nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del Consiglio di Dipartimento e dei Regolamenti. A tal fine, in particolare:
   a. coordina i piani di studio, le attività didattiche e i programmi degli insegnamenti;
   b. propone al Consiglio di Dipartimento l'attivazione di insegnamenti;
   c. per quanto di competenza, esprime proposte e pareri al Consiglio di Dipartimento in merito alla formulazione e alle modifiche del Regolamento di Dipartimento, alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili, all'affidamento di compiti didattici, alla richiesta ed alla destinazione di nuovi posti di ruolo;
   d. approva i piani di studio individuali formulati dagli studenti e delibera sul riconoscimento di crediti nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 45 – Presidente del Consiglio di Corso

1. Il Presidente è un professore di ruolo a tempo pieno, eletto con le stesse modalità del Direttore di Dipartimento, in quanto applicabili, e nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

2. Il Presidente:
   a. convoca e presiede il Consiglio;
   b. cura l'esecuzione delle deliberazioni;
   c. coadiuva il Direttore nella vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;
   d. nomina, per delega del Direttore, le commissioni degli esami di profitto;

3. Il Presidente può designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal professore più anziano nel ruolo.

Articolo 46 – Scuola. Composizione e competenze

1. Se uno o più Corsi di studio sono istituiti con il concorso di due o più Dipartimenti, come previsto dall'articolo 43, comma 5, ai fini della gestione coordinata della didattica può essere costituita la Scuola, composta da:
   a. i Direttori dei Dipartimenti in esso raggruppati;
   b. una rappresentanza elettiva degli studenti del Corso o dei Corsi di studio gestiti dal Consiglio, pari al quindici per cento dei professori e ricercatori;
   c. da un numero di docenti, pari al dieci per cento dei componenti dei Consigli di Dipartimento, eletti da questi ultimi tra i componenti delle rispettive Giunte ovvero tra i coordinatori dei Corsi di studio o di Dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura ovvero tra i Direttori di Scuola di specializzazione, ove presenti.
   d. la Commissione paritetica docenti-studenti, di cui agli articoli 41-42, viene costituita, con gli stessi criteri e funzioni, anziché nell'ambito di ciascuno dei Dipartimenti che contribuiscono alla comune offerta formativa, nell'ambito della Scuola.

2. Ciascun Dipartimento, pur potendo partecipare a più Scuole, ai fini della loro costituzione non può essere conteggiato per più di una volta.

3. La Scuola assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del Corso o dei Corsi di studio che ad esso fanno capo, nel rispetto del Regolamento generale d'Ateneo nonché delle competenze e indicazioni dei Consigli di Dipartimento. A tal fine, in particolare:
   a. coordina i piani di studio, le attività didattiche e i programmi degli insegnamenti;
   b. propone al Consiglio di Dipartimento l'attivazione o soppressione di corsi di studio e di insegnamenti;
   c. per quanto di competenza, esprime proposte e pareri ai Consigli di Dipartimento in merito alla formulazione e alle modifiche del Regolamento di Dipartimento, alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili, all'affidamento di compiti didattici, alla richiesta ed alla destinazione di nuovi posti di ruolo;
   d. approva i piani di studio individuali formulati dagli studenti e delibera sul riconoscimento di crediti nel rispetto dei criteri stabiliti dai Consigli di Dipartimento;
   e. svolge, in ordine alla didattica e per i Corsi di sua competenza, ogni altra funzione spettante al Consiglio del Dipartimento referente principale.
4. Oltre alle generali competenze previste dal comma 3, la Scuola dell'area medico-chirurgica, disciplinata dal Regolamento generale d'Ateneo, in particolare:
   a. assicura la continuità e l'unitarietà dei processi formativi dei Corsi di studio dell'area medico-chirurgica con l'attività assistenziale e di ricerca;
   b. garantisce la formazione specifica delle figure professionali dell'area sanitaria;
   c. nell'ambito delle disposizioni statali in materia, garantisce l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca, secondo le modalità e nei limiti concertati tra MIUR, Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
   d. esamina, valuta ed esprime pareri sugli accordi di programma, i protocolli e le convenzioni con gli Enti sanitari e la Regione, onde assicurare la più ampia e completa formazione degli studenti.

Articolo 47 - Presidente della Scuola

1. Il Presidente è un professore ordinario di ruolo a tempo pieno, eletto con le stesse modalità del Direttore di Dipartimento, in quanto applicabili, ed è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
2. Il Presidente:
   a. convoca e presiede il Consiglio;
   b. cura l'esecuzione delle deliberazioni;
   c. coadiuva i Direttori nella vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti;
   d. nomina, per delega dei Direttori, le commissioni degli esami di profitto.
3. Il Presidente può designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal professore più anziano nel ruolo.
4. Il Presidente della Scuola dell'area medico-chirurgica, eletto secondo le modalità previste al comma 1, oltre alle funzioni previste al comma 2 e in accordo con il Rettore, mantiene i rapporti con la Regione e fa parte di diritto dell'organo di programmazione congiunta previsto dalla normativa vigente.

Sezione III – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 48 – Istituzione

1. La Scuola di Specializzazione è istituita, in conformità con la normativa italiana e comunitaria, su proposta dei Dipartimenti interessati, con decreto del Rettore, previa approvazione del Consiglio di amministrazione e parere favorevole del Senato accademico, per quanto di competenza.

2. Per la formazione professionalizzante che comporta lo svolgimento di attività assistenziale, l'Università ha come riferimento principale la Regione Lombardia.

Articolo 49 – Organi

1. Sono Organi della Scuola di Specializzazione il Direttore ed il Consiglio della Scuola di Specializzazione.
2. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola di Specializzazione. È nominato dal Rettore su designazione elettiva del Consiglio della Scuola di Specializzazione, tra i professori e ricercatori di ruolo che ne fanno parte. Dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto da professori e ricercatori titolari di insegnamenti, nonché da una rappresentanza degli specializzandi, secondo le modalità fissate dal Regolamento generale d'Ateneo.
4. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione elegge il Direttore e adotta il programma delle attività approvato dai Dipartimenti interessati. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, può proporre convenzioni con strutture pubbliche e private.
5. In base alle vigenti disposizioni, se la Scuola di Specializzazione è aggregata ad altri atenei e ha sede amministrativa presso l'Università, ne sono Organi il Coordinatore e il Comitato ordinatore.

Articolo 50 – Funzionamento

1. La Scuola di Specializzazione svolge la propria attività con autonomia didattica e organizzativa, nei limiti della legislazione vigente, dello Statuto e con le procedure disciplinate dai Regolamenti d'Ateneo.

CAPO II – DOTTORATO DI RICERCA

Articolo 51 – Finalità e istituzione

1. Previo accreditamento da parte del MIUR, su parere dell'ANVUR, l'Università istituisce ed organizza il Corso di Dottorato di ricerca (Dottorato) finalizzato alla formazione superiore nell'ambito di particolari settori della ricerca scientifica. Il Dottorato ha durata non inferiore a tre anni e la frequenza è condizionata al preventivo conseguimento del diploma di Laurea magistrale. L'Università favorisce l'istituzione di Scuole di Dottorato per Dottorati appartenenti ad ambiti scientifici affini.
2. Il Dottorato con sede amministrativa presso l'Università è istituito su proposta dei Dipartimenti interessati. Su tale proposta, acquisito il parere obbligatorio del Nucleo di valutazione e del Senato accademico, delibera il Consiglio di amministrazione. Essa deve indicare il Dipartimento che cura la gestione amministrativo-contabile del Dottorato per l'assegnazione delle risorse finanziarie di funzionamento.
3. L'Università promuove l'istituzione di Dottorati in collaborazione con altri atenei, anche stranieri. L'istituzione di Dottorati può essere proposta da consorzi tra Università o tra Università ed Enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Il rilascio del Diploma di Dottorato è riservato alle istituzioni universitarie. Sulla proposta di istituzione in consorzio, con sede amministrativa presso l'Università, acquisito il parere obbligatorio del Nucleo di valutazione e del Senato accademico, delibera il Consiglio di amministrazione. Gli Organi e il funzionamento del Dottorato sono regolati dall'atto istitutivo.
4. Dipartimenti e docenti dell'Università possono partecipare a Dottorati con sede amministrativa presso altre Università.

Articolo 52 – Organi

1. Sono Organi dei Corsi di Dottorato il Coordinatore ed il Collegio dei docenti.
2. Il Coordinatore è responsabile del funzionamento del Dottorato. È eletto dal Collegio dei docenti tra i professori e ricercatori di ruolo delle Università che ne fanno parte ed è nominato dal Rettore. Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. Il Collegio dei Docenti è formato da professori di ruolo e da ricercatori, anche di sedi consorziate, indicate nella proposta di istituzione o nella richiesta annuale di attivazione. Il Collegio dei Docenti approva il programma delle attività didattiche e di ricerca dei dottorandi e ne valuta i risultati; può proporre convenzioni con Enti pubblici e privati italiani ed esteri, con finalità di finanziamento e di utilizzazione di strutture di ricerca, anche attribuendo a propri ricercatori funzioni di tutorato.

Articolo 53 – Funzionamento

1. Il Dottorato, articolato in cicli successivi, svolge la propria attività con autonomia didattica ed organizzativa nei limiti stabiliti dalle norme, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Regolamento dei Corsi di Dottorato ne disciplina il funzionamento.
2. Il Regolamento dei Corsi di Dottorato stabilisce altresì le modalità di accesso mediante concorso e può prevedere la partecipazione all'attività didattica e di ricerca di Dipartimenti appartenenti ad altre Università.

CAPO III - ORGANI DI GESTIONE E STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Articolo 54 - Caratteri dell'amministrazione

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione.
2. È compito della struttura amministrativa acquisire le competenze e gli strumenti organizzativi per favorire efficacemente l'attività di ricerca nonché reperire fondi da fonti esterne per la didattica e la ricerca.

Articolo 55 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di uffici dirigenziali generali nella Pubblica amministrazione. Il Direttore generale, inoltre:
   a. cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo, affidandone l'attuazione ai dirigenti e ai responsabili dei servizi e delle strutture centrali e decentrate;
   b. partecipa alle sedute degli Organi di governo dell'Ateneo, secondo le norme dello Statuto;
   c. verifica e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili di servizi e strutture, esercitando il potere sostitutivo in caso di loro inerzia;
   d. stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni necessarie per la gestione;
   e. adotta gli atti gestionali, anche di spesa, nei limiti previsti degli stanziamenti di bilancio per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo;
   f. coadiuva il Rettore e gli Organi accademici nell'esercizio delle loro funzioni, formulando proposte ed esprimendo pareri, nell'ambito delle proprie competenze;
   g. adotta gli atti relativi al reclutamento e alla gestione del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

h. adotta gli atti di organizzazione degli uffici, anche dirigenziali, e attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti, nonché la retribuzione di posizione e di risultato, sulla base degli stanziamenti di bilancio.

2. Il Direttore generale presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture centrali e decentrate.
3. L'incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale con funzioni dirigenziali, mediante procedura atta a garantire trasparenza e imparzialità. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.
4. Se non è attribuito l'incarico di Vice Direttore generale a norma dell'articolo 56, il Direttore generale designa chi lo sostituisce tra i dirigenti dell'Ateneo o, in assenza di questi, tra i funzionari amministrativi di maggiore grado.

Articolo 56 - Vice Direttore generale

1. L'incarico di Vice Direttore generale può essere attribuito, su designazione del Direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione, a personale con qualifica dirigenziale o equiparata o con qualifica di funzionario dell'Università ovvero di altra Università pubblica, previo nulla-osta della amministrazione di appartenenza, ove occorra.
2. L'incarico di Vice Direttore ha la stessa durata di quello del Direttore generale dal quale è stato designato ed è mantenuto fino a diversa designazione del nuovo Direttore generale.
3. Il Vice Direttore generale ha le seguenti attribuzioni:
   a. svolge le funzioni di Vicario del Direttore generale per le questioni di interesse generale di Ateneo;
   b. ogni altra attribuzione ad esso demandata dai Regolamenti di Ateneo o delegata dal Direttore generale.

Articolo 57 - Funzioni dirigenziali

1. Nel rispetto della normativa sulla dirigenza statale, i dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del Direttore generale, i programmi deliberati dagli Organi accademici. Dispongono a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le diverse attività, nei limiti stabiliti dal Direttore generale. Provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione, in relazione agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al Direttore generale.
2. Il Direttore generale, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato, nel rispetto della disciplina vigente, a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, ancorché privi di qualifica dirigenziale.
3. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore generale per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

TITOLO QUARTO – CENTRI D’ATENEO

CAPO I – CENTRI DI SERVIZI

Articolo 58 – Centro di servizi. Funzioni

1. Il Centro di servizi è unità di gestione dei servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e all’amministrazione dell’Ateneo. Ha lo scopo di unificare e razionalizzare la gestione di servizi ovvero di attività comuni nonché la gestione di grandi attrezzature scientifiche. È istituito con decreto rettorale, su proposta del Senato accademico o dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

Articolo 59 – Organi

1. Gli Organi del Centro di servizi sono il Direttore e il Comitato tecnico scientifico.
2. Il Direttore rappresenta il Centro, ne promuove e coordina le attività e gestisce le risorse finanziarie e umane ad esso assegnate.
3. Il Direttore è individuato tra il personale dirigente e tecnico-amministrativo di comprovata esperienza gestionale e dotato di competenze tecniche adeguate. In carenza di personale avente tali caratteristiche, le funzioni di Direttore possono essere attribuite, per un periodo non superiore a un anno, anche a personale non tecnico-amministrativo.

Articolo 60 – Funzionamento

a. L’organizzazione e il funzionamento del Centro di servizi sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. Il Regolamento definisce le competenze, la composizione e la durata del Comitato tecnico scientifico, nel rispetto della distinzione tra compiti di indirizzo e di gestione, assicurando una rappresentanza agli studenti, alle aree disciplinari e al personale dirigente e tecnico-amministrativo in servizio presso il Centro stesso.

CAPO II – CENTRI DI RICERCA

Articolo 61 – Centro di ricerca. Funzioni

1. Il Centro di ricerca è una unità organizzativa diretta a favorire lo svolgimento di attività omogenee di ricerca da parte di docenti afferenti a uno o più Dipartimenti dell’Ateneo ovvero da questi ultimi e da docenti afferenti ad altre Università italiane od estere.

Articolo 62 – Istituzione, verifica delle attività, soppressione

1. La costituzione del Centro di ricerca è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta di professori o ricercatori, sentiti i rispettivi Dipartimenti di afferenza. L’atto istitutivo stabilisce il Dipartimento che ne cura la gestione amministrativa e contabile.
2. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al Centro, approvata a maggioranza.
3. L’attività dei Centri di ricerca è verificata ogni due anni dal Senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione; il centro è automaticamente disattivato in caso di inattività per due anni, comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali.

Articolo 63 – Funzionamento

1. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità organizzative dei Centri di ricerca la cui gestione fa capo ad un Dipartimento. I Centri di ricerca sono unità di spesa, nei limiti stabiliti dal Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità.

Articolo 64 – Risorse

1. Sono fonti di finanziamento del Centro di ricerca:
   a. i contributi di Enti pubblici e privati;
   b. le donazioni e i lasciti;
   c. eventuali contributi assegnati dall'Ateneo;
   d. entrate diverse.

CAPO III – CENTRI SPECIALI

Articolo 65 – Istituzione, verifica di attività, soppressione

1. Possono essere istituiti Centri speciali finalizzati alla promozione di iniziative scientifiche e didattiche non altrimenti garantite in via ordinaria dai Dipartimenti, se ne conseguono effetti vantaggiosi per l'identità culturale e il ruolo dell'Università e dispongono di beni culturali o di risorse economiche, archivistiche, librarie artistiche e tecnologiche ovvero sono in grado di procurare tali beni o risorse al Centro stesso e all'Università.
2. Il Centro speciale è istituito, su proposta di professori o ricercatori, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sentiti i Dipartimenti cui afferiscono i proponenti.
3. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al Centro, approvata a maggioranza, ovvero su proposta del Consiglio di amministrazione.
4. L'attività del Centro speciale è verificata ogni due anni dal Senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione; il centro è automaticamente disattivato in caso di inattività per due anni, comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali.

Articolo 66 – Funzionamento

1. Il Centro speciale è organizzato secondo le previsioni del Regolamento generale di Ateneo, è diretto dal Direttore scientifico, nominato dal Rettore e scelto tra i professori o ricercatori afferenti al Centro.

Articolo 67 – Organi

1. Sono Organi necessari del Centro speciale il Direttore scientifico, il Consiglio scientifico e l'Assemblea degli studiosi afferenti.

Articolo 68 – Risorse

1. Sono fonti di finanziamento dei Centri speciali:
   a. i contributi di Enti pubblici o privati;
   b. le donazioni e i lasciti;
   c. eventuali contributi assegnati dall'Ateneo;
   d. entrate diverse.

CAPO IV – CENTRI INTERUNIVERSITARI

Articolo 69 – Istituzione verifica dell'attività e soppressione

1. L'Università può istituire o partecipare a Centri interuniversitari, finalizzati all'attuazione e al coordinamento di progetti di formazione, di ricerca e di servizi che coinvolgono diversi atenei pubblici o privati o altri Enti pubblici.
2. L'atto istitutivo ne disciplina la struttura e le modalità di funzionamento.
3. L'attività del Centro interuniversitario è verificata ogni due anni dal Senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione; il Centro è automaticamente disattivato in caso di inattività per due anni, comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali.

TITOLO QUINTO – ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 70 - Decentramento

1. Gli uffici dell'amministrazione universitaria e i centri di servizi sono dislocati nelle sedi dell'Università in relazione alle diverse esigenze funzionali onde vengano progressivamente assicurati in entrambe le sedi le competenze e i servizi necessari all'efficienza complessiva.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5 dello Statuto, l'organizzazione dell'Università si ispira al principio del decentramento delle responsabilità ai diversi livelli organizzativi. A tal fine la struttura amministrativa dell'Università è articolata in:
   a. unità di gestione, dotate di autonomia di spesa, di gestione e di budget;
   b. unità di spesa, dotate di autonomia di spesa, gestite da unità di gestione o dell'Amministrazione centrale.
3. In relazione alle esigenze di conoscenza dei risultati della gestione, l'Amministrazione individua centri di costo. Sono centri di costo le unità di spesa e le unità di gestione.

Articolo 71 - Responsabilità

1. I Regolamenti di Ateneo, nel rispetto della normativa e degli accordi collettivi nazionali di lavoro, adottano il principio della responsabilità individuale nell'azione amministrativa tecnica e contabile, il controllo della regolarità degli atti e la verifica dei risultati raggiunti. Nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni provenienti dagli Organi di governo, sono attribuite alla dirigenza funzioni di attuazione dei programmi nonché di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Compiti di attuazione e di gestione sono parimenti attribuiti ai responsabili delle strutture, salvo contraria disposizione di legge o dello Statuto.
2. I responsabili dei Dipartimenti e dei Centri possono adottare atti che impegnano l'Università all'esterno, nei limiti stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Gli Organi monocratici e collegiali dei Dipartimenti e dei Centri possono delegare le loro funzioni, salvo quanto loro espressamente riservato dallo Statuto, a singoli componenti o a Giunte costituite al loro interno. Il Regolamento di ciascuna struttura disciplina le modalità di delega.

Articolo 72 - Autonomie delle strutture

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 5 dello Statuto, il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità definisce le procedure di assegnazione dei fondi alle unità di gestione e alle unità di spesa nonché i criteri per il loro impiego secondo i seguenti principi:
   a. certezza e tempestività delle assegnazioni;
   b. assegnazione alle strutture delle risorse finanziarie per il funzionamento e delle risorse relative al personale, rimanendo tuttavia le procedure di reclutamento e di gestione del personale stesso di competenza dell'Amministrazione centrale;
   c. formulazione, da parte delle strutture interessate, di *budget* riferiti a programmi di spesa annuali o pluriennali;
   d. autonomia delle strutture nei limiti loro assegnati dallo Statuto e definiti dallo stesso Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto delle indicazioni degli Organi di governo sulle politiche d'impiego delle risorse.

Articolo 73 - Controllo di gestione

1. L'Università esercita in modo sistematico e mediante apposito ufficio il controllo di gestione. Verifica l'efficienza dell'impiego delle risorse e il grado di conseguimento degli obiettivi ai diversi livelli, con riguardo agli obiettivi economico-finanziari generali, alle attività svolte dalle unità di gestione e dalle unità di spesa.

Articolo 74 - Esercizio della capacità giuridica di diritto privato

1. L'Università esercita la propria capacità giuridica di diritto privato, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, può:
   a. ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti la propria attività, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione;
   b. utilizzare i propri marchi in modo diretto o concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari;
   c. costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi e società di capitali, sia in Italia sia all'estero, per il conseguimento e la promozione dei propri fini istituzionali;
   d. effettuare investimenti immobiliari e mobiliari;
   e. effettuare transazioni, costituire cauzioni e garanzie;
   f. effettuare con il proprio personale o con le proprie strutture, attività di progettazione, consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale per conto di Enti e di privati, nonché per le proprie esigenze, anche acquisendo, ove necessario, prestazioni d'opera;
   g. attribuire incarichi retribuiti sia a personale interno o esterno per lo svolgimento di attività formative, a carico dei finanziamenti versati dai partecipanti o acquisiti da terzi.
2. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 1 sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 75 - Iniziative a sostegno della didattica, della ricerca e dei servizi

1. Per il perseguimento delle sue finalità e nei limiti consentiti dalla normativa e dai contratti nazionali di lavoro, l'Università può:
   a. istituire borse di studio o realizzare servizi o interventi per studenti meritevoli secondo la normativa sul diritto allo studio, nonché a favore di diplomati, laureati, dottori di ricerca;
   b. istituire premi di operosità scientifica e incentivi, anche economici, per il miglioramento della qualità della didattica, della ricerca e dei servizi;
   c. concedere contributi per consentire lo scambio di docenti, ricercatori e tecnici con altre Università italiane o estere;
   d. assumere iniziative che favoriscano l'inserimento dei laureati e dei diplomati nel mondo del lavoro.
2. L'Università può utilizzare e gestire, anche direttamente, strutture logistiche per ospitare docenti, ricercatori, tecnici-amministrativi, borsisti e, previo accordo con la Regione, promuovere e gestire anche direttamente ogni iniziativa volta all'attuazione del diritto allo studio universitario.

CAPO II – INDENNITÀ DI FUNZIONE E COMPENSI

Articolo 76 - Indennità e compensi

1. Il Consiglio di amministrazione determina, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità la misura di eventuali indennità, coperture assicurative e patrocinio legale relativi alla partecipazione agli Organi dell'Università di cui alla sezione II dello Statuto e all'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo Statuto.

2. Al personale universitario che partecipa ad Organi di altri Enti su designazione dell'Università o in rappresentanza della stessa, può essere riconosciuto dai predetti Enti, ed a loro carico, nel rispetto della normativa vigente, un compenso o un'indennità per l'attività svolta.

CAPO III – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 77 - Diritti sui risultati delle ricerche

1. L'attribuzione del diritto a conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, anche in collaborazione con altri Enti o per conto di terzi, utilizzando strutture o mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata dalle vigenti norme di legge, nonché da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 78 - Partecipazione economica

1. L'Università riconosce al ricercatore una partecipazione ai proventi derivanti dall'eventuale sfruttamento economico del risultato di ricerca; l'entità di tale partecipazione viene valutata tenendo conto sia dell'importanza dell'innovazione sia dell'attività svolta dal ricercatore, in conformità alla normativa vigente.

TITOLO SESTO – NORME CONCLUSIVE

CAPO I – NORME COMUNI E FINALI

Articolo 79 - Entrata in vigore

1. **I** Regolamenti di Ateneo, salva diversa disposizione, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sull'albo ovvero sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Articolo 80 - Anno Accademico

1. L'anno accademico inizia il 1° novembre di ogni anno solare e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Il calendario accademico è deliberato dal Senato accademico.

Articolo 81 - Elezioni

1. Nelle elezioni, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da designare.
2. Gli Organi si intendono validamente costituiti anche in caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, purché sia comunque assicurato il *quorum* strutturale.
3. L'elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato e alle Scuole di Specializzazione, secondo le previsioni dello Statuto.

Articolo 82 - Mandati elettivi

1. I componenti elettivi degli Organi dell'Università, ove non diversamente disposto dallo Statuto, restano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta, salva diversa disposizione di legge o regolamentare.
2. I mandati elettivi decorrono dal decreto di nomina. Nell'ambito degli Organi collegiali le sostituzioni prima della scadenza naturale hanno efficacia fino alla successiva elezione dei componenti dell'organo.

Articolo 83 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Ove non diversamente disposto dallo Statuto o dalla legge, la validità delle riunioni degli Organi collegiali, ad eccezione per il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, richiede la presenza di un terzo dei componenti**.**
2. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Tutte le riunioni degli Organi collegiali possono essere svolte tramite collegamento telematico, con le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 84 - Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica statutaria sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione adottato con la medesima maggioranza.
2. Il Senato accademico deve pronunciarsi entro centoventi giorni sulla proposta di modifica dello Statuto deliberata dai Dipartimenti o sottoscritta da almeno trenta dipendenti dell'Ateneo che godono dell'elettorato attivo ponderato per l'elezione del Rettore.

CAPO II – NORME TRANSITORIE

Articolo 85 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Successivamente alla pubblicazione dello Statuto sulla Gazzetta ufficiale, il Rettore in carica ne trasmette una copia ai professori e ricercatori ed al personale dirigente e tecnico-amministrativo e ne cura la pubblicazione sul portale informatico dell'Università. Entro quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il Rettore indice una Conferenza d'Ateneo, cui sono invitati il personale in servizio e le rappresentanze degli studenti per l'illustrazione delle linee di fondo dello Statuto. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il Rettore indice due conferenze pubbliche, di cui una a Varese e una a Como, alle quali sono invitate le amministrazioni locali e le parti sociali dei rispettivi territori, per l'illustrazione dello Statuto, con particolare riferimento al rapporto tra l'Università e le comunità territoriali.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere efficacia le disposizioni espresse da Regolamenti od atti generali d'Ateneo in contrasto con le norme statutarie.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, il Rettore avvia le procedure per la revisione dei Regolamenti e degli atti generali d'Ateneo, anche mediante istituzione di apposite commissioni. Entro l'inizio dell'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore dello Statuto dovrà essere completata la fase di adeguamento di tali atti di competenza dell'Università.

Articolo 86 - Successione dei Dipartimenti alle Facoltà

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, il Rettore assegna un termine di trenta giorni ai Direttori di Dipartimento per conformare, ove necessario, la documentazione istitutiva ai presupposti e requisiti di cui all'articolo 35, comma 4 e agli articoli 43-46.
2. Ricevuta e verificata la documentazione di cui al comma 1, approvata dal Consiglio di Dipartimento, il Rettore emana il decreto di conferimento delle funzioni previste dallo Statuto e di regolamentazione della vicenda successoria; le Facoltà precedentemente attive cessano le funzioni e, secondo le modalità e i criteri previsti dalla vigente normativa, la gestione dell'offerta didattica è assunta dai Dipartimenti con garanzia di continuità dei servizi offerti agli studenti.
3. Entro quindici giorni dal decreto rettorale di cui al comma 2, il Rettore indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento e nelle Scuole. Per il calcolo delle percentuali di rappresentanza degli studenti si tiene conto del numero dei docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento alla data del decreto di indizione delle elezioni.
4. Entro trenta giorni dalla conclusione delle elezioni di cui al comma 3, il Decano di ciascun Dipartimento, su invito del Rettore, indice le elezioni dei Direttori di Dipartimento; con le stesse modalità ed entro le stesse scadenze si procede all'elezione del Presidente della Scuola.
5. A seguito del decreto rettorale di cui al comma 2, con atto del Consiglio di amministrazione, produttivo di effetti temporalmente coincidenti, vengono assegnate ai Dipartimenti risorse materiali ed economiche sulla base di quanto stabilito dall'articolo 35, commi 4 e 6.

Articolo 87 - Elezione e costituzione degli Organi di Ateneo

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello Statuto, il Rettore in carica avvia i procedimenti per l'istituzione della Consulta Ateneo-Territorio, per l'elezione del Senato accademico, per la costituzione del Consiglio di amministrazione e del CUG.
2. Successivamente all'elezione dei Direttori di Dipartimento, la costituzione dei nuovi Organi collegiali elettivi avviene, in prima applicazione, quando è conclusa la procedura per l'elezione dei rispettivi componenti, onde consentire l'attribuzione delle nuove competenze.

3. La costituzione degli ulteriori Organi previsti dallo Statuto viene promossa dal Rettore entro trenta giorni dall'entrata in vigore degli atti regolamentari che ne regolano il funzionamento.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, i Centri di servizi, i Centri di ricerca, i Centri speciali e le altre articolazioni organizzative si uniformano alle disposizioni statutarie.

Articolo 88 - Norme transitorie sulle procedure elettorali

1. In prima applicazione, le elezioni del Rettore si svolgono ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto e dell'articolo 19 del Regolamento generale di Ateneo, con le seguenti modifiche:
   a. il Decano del corpo accademico indice le elezioni mediante decreto contenente le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni nonché il calendario delle votazioni, che si tengono entro il mese di ottobre;
   b. godono dell'elettorato attivo i soggetti indicati nell'articolo 15, comma 2 del presente Statuto. L'elettorato attivo della componente studentesca è così individuato:
      b.1. i rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto;
      b.2. una rappresentanza elettiva degli studenti, esclusivamente destinata alla prima elezione del Rettore, pari al 15% del numero di docenti e ricercatori componenti i cinque Consigli di Facoltà dell'Ateneo. Le elezioni si svolgeranno entro il mese di giugno.
   c. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dall'Amministrazione e depositati presso apposito Ufficio entro il decimo giorno precedente a quello della prima votazione. I ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati per iscritto, entro i successivi cinque giorni, al Decano che decide tempestivamente, dandone comunicazione agli interessati.
   d. Le candidature sono presentate al Decano entro il 15 luglio, nel rispetto delle modalità indicate nel decreto di indizione.
2. In prima applicazione, l'elezione dei rappresentanti dei docenti e dei Direttori di Dipartimento in Senato accademico si svolge secondo le seguenti disposizioni:
   a. gli elenchi degli eleggibili vengono ordinati in ordine alfabetico in due liste, una riservata all'elezione di cinque Direttori di Dipartimento, l'altra riservata all'elezione di dieci rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori di ruolo. Accanto a ciascun nominativo sono indicati l'inquadramento di fascia, la sede e l'ambito disciplinare di appartenenza;
   b. ciascun docente elettore dispone di tre voti, l'uno da utilizzare per l'elezione dei Direttori di Dipartimento e due per l'elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori di ruolo;
   c. risultano eletti i Direttori di Dipartimento maggiormente votati, con garanzia della rappresentanza dei cinque ambiti disciplinari presenti in Ateneo e definiti nello Statuto, all'articolo 18, comma 1, lettera e);
   d. dei dieci seggi rimanenti, i primi sei sono assegnati a coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con la garanzia di due seggi a ciascuna delle tre fasce di docenza, assicurando altresì la rappresentanza equilibrata delle due sedi. I rimanenti quattro seggi sono assegnati ai docenti più votati, senza considerazione della fascia di appartenenza e della sede.
3. In prima applicazione, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali:
   a. le liste per l'elezione a componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione devono essere congiunte e contenere le candidature degli studenti di entrambe le sedi a tali Organi; il numero delle candidature per ciascun organo è pari al numero degli eleggibili più due;
   b. la validazione delle liste per l'elezione della componente studentesca negli Organi indicati alla lettera a) è subordinata alla preventiva raccolta di almeno settantacinque firme per ciascuna delle due sedi; non sono ammesse candidature a più di uno di tali Organi;
   c. nelle liste per l'elezione a componente del Consiglio di Dipartimento, del Consiglio di corso di studio o della Scuola, il numero delle candidature è pari al numero degli eleggibili più due.
4. Le procedure elettorali non diversamente disciplinate dalle norme transitorie dello Statuto si svolgono secondo le disposizioni del Regolamento generale vigente al momento delle elezioni e dai decreti di indizione delle elezioni.

12A03511

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° aprile 2012, ha in emissione dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle "B90", "X23", "D28", "J23", "M70", "P55", "Z09", "T07", "S04" e "N02".

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie "B90", "X23", "D28", "J23", "M70", "P55", "Z09", "T07", "S04" e "N02" non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie "B89", "X22", "D27", "J22", "M69", "P54", "Z08", "T06" e "S03".

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

12A03431

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione in Playa del Carmen dell'Agenzia Consolare onoraria e contestuale istituzione di un Consolato onorario.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia Consolare onoraria in Playa del Carmen è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Playa del Carmen un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Città del Messico, con circoscrizione territoriale comprendente i seguenti Municipi appartenenti allo Stato di Quintana Roo: Bacalar, Cozumel, Jose Maria Morelos, Lazero Cardenas (Holbox), Othon P.Blanco (Chetumal e Mahahual), Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A03427

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 20 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3198
Yen	110,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,464
Corona danese	7,4353
Lira Sterlina	0,83220
Fiorino ungherese	289,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Zloty polacco	4,1270
Nuovo leu romeno	4,3788
Corona svedese	8,9120
Franco svizzero	1,2059
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6060
Kuna croata	7,5335
Rublo russo	38,6432
Lira turca	2,4000
Dollaro australiano	1,2586
Real brasiliano	2,4112
Dollaro canadese	1,3098
Yuan cinese	8,3395
Dollaro di Hong Kong	10,2480
Rupia indonesiana	12083,74
Shekel israeliano	4,9455
Rupia indiana	66,5940
Won sudcoreano	1486,75
Peso messicano	16,7681
Ringgit malese	4,0678
Dollaro neozelandese	1,6160
Peso filippino	56,768
Dollaro di Singapore	1,6672
Baht tailandese	40,637
Rand sudafricano	10,0581

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A03688

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 21 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3225
Yen	111,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,629
Corona danese	7,4354
Lira Sterlina	0,83495
Fiorino ungherese	291,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Zloty polacco	4,1525
Nuovo leu romeno	4,3755
Corona svedese	8,9185
Franco svizzero	1,2058
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6105
Kuna croata	7,5340
Rublo russo	38,6748
Lira turca	2,3989
Dollaro australiano	1,2644
Real brasiliano	2,4125
Dollaro canadese	1,3093
Yuan cinese	8,3553
Dollaro di Hong Kong	10,2689
Rupia indonesiana	12107,49
Shekel israeliano	4,9469
Rupia indiana	67,0180
Won sudcoreano	1493,87
Peso messicano	16,7442
Ringgit malese	4,0692
Dollaro neozelandese	1,6209
Peso filippino	56,929
Dollaro di Singapore	1,6708
Baht tailandese	40,693
Rand sudafricano	10,1015

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A03689

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 22 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3167
Yen	109,40
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,736
Corona danese	7,4359
Lira Sterlina	0,83330
Fiorino ungherese	293,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Zloty polacco	4,1645
Nuovo leu romeno	4,3730
Corona svedese	8,9265
Franco svizzero	1,2055
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6240
Kuna croata	7,5283
Rublo russo	38,7580
Lira turca	2,3890
Dollaro australiano	1,2696
Real brasiliano	2,4001
Dollaro canadese	1,3151
Yuan cinese	8,3039
Dollaro di Hong Kong	10,2252
Rupia indonesiana	12073,29
Shekel israeliano	4,9400
Rupia indiana	67,4480
Won sudcoreano	1491,16
Peso messicano	16,8642
Ringgit malese	4,0704
Dollaro neozelandese	1,6294
Peso filippino	56,740
Dollaro di Singapore	1,6680
Baht tailandese	40,607
Rand sudafricano	10,1660

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A03690

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quiflor S 100 mg/ml»

Decreto n. 36 del 1° marzo 2012

Procedura decentrata n. UK/V/0367/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario QUIFLOR S 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: società Miklich Laboratorios S.L. con sede in C/ Cuevas bajas, s/n - 23, Edificio Picasso - 29004 Màlaga (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Krka, d.d. Novo Mesto nello stabilimento sito in Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto (Slovenia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104297027;

scatola con 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104297039.

Composizione: un ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: marboflossacina 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, e Histophilus somni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 3 giorni;

latte: 72 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A03428

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «QUIFLOR 100 mg/ml».

Estratto decreto n. 37 del 5 marzo 2012

PROCEDURA DECENTRATA N. UK/V/0366/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario QUIFLOR 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini (scrofe).

TITOLARE A.I.C.:

società MIKLICH LABORATORIOS S.L. con sede in C/Cuevas bajas, s/n – 23, Edificio Picasso, 29004 Màlaga (Spagna).

PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI:

la società Krka, d.d. Novo Mesto nello stabilimento sito in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.:

- Scatola con 1 flacone da 50 ml – A.I.C. n. 104298017
- Scatola con 1 flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104298029
- Scatola con 1 flacone da 250 ml – A.I.C. n. 104298031

COMPOSIZIONE:

un ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo:

Marboflossacina 100 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

SPECIE DI DESTINAZIONE:

Bovini e suini (scrofe).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Bovini:

Trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, e Mycoplasma bovis.

Trattamento di forme acute di mastite indotta da ceppi di Escherichia coli sensibili alla marboflossacina, durante la lattazione.

Scrofe:

Trattamento della sindrome di Metrite Mastite Agalassia causata da ceppi batterici sensibili alla marboflossacina.

VALIDITA':

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

TEMPI DI ATTESA:

Bovini:

Carne e visceri: 6 giorni

Latte: 36 ore

Suini:

Carne e visceri: 4 giorni

REGIME DI DISPENSAZIONE:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO:

efficacia immediata.

12A03429

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «QUIFLOR 20 mg/ml».

Estratto decreto n. 35 del 1° marzo 2012

PROCEDURA DECENTRATA N. UK/V/0365/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario QUIFLOR 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

TITOLARE A.I.C.:

società MIKLICH LABORATORIOS S.L. con sede in C/Cuevas bajas, s/n – 23, Edificio Picasso, 29004 Màlaga (Spagna).

PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI:

la società Krka, d.d. Novo Mesto nello stabilimento sito in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.:

- Scatola con 1 flacone da 50 ml – A.I.C. n. 104299019
- Scatola con 1 flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104299021

COMPOSIZIONE:

un ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo:

Marboflossacina 20 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

SPECIE DI DESTINAZIONE:

Bovini (vitelli pre-ruminanti fino a 100 kg di peso corporeo)

Suini (all'ingrasso).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Bovini (vitelli pre-ruminanti fino a 100 kg di peso corporeo):

Trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, e Mycoplasma bovis

Suini all'ingrasso:

Trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae e Pasteurella multocida.

VALIDITA':

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

TEMPI DI ATTESA:

Carne e visceri:

Vitelli pre-ruminanti (fino a 100 kg di peso corporeo): 6 giorni.

Suini (all'ingrasso): 4 giorni.

REGIME DI DISPENSAZIONE:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO:

efficacia immediata.

12A03430

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 8 del 12 marzo 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 conseguente agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 8 del 12 marzo 2012 ha approvato le disposizioni urgenti per la concessione di proroga alle imprese beneficiarie extra agricole colpite dagli eventi alluvionali di dicembre 2009 e dei primi giorni di gennaio 2010 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4004/2012);

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 21 marzo 2012 - parte prima.

12A03692

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-077) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00